

Linee di indirizzo per l'affidamento familiare

01





Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie

Capo dipartimento

Alessandro Lombardi

Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà

Paolo Onelli

Divisione IV

Renato Sampogna

01 | Linee di indirizzo per l'affidamento familiare

Illustrazioni

Simone Frasca

Realizzazione editoriale

Paola Senesi, Valentina Rita Testa

Progettazione grafica e impaginazione

Rocco Ricciardi

Pubblicazione realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze nell'ambito delle attività previste da un accordo pluriennale con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la gestione delle attività del Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990.

2024, Istituto degli Innocenti

Sommario

Prefazione Linee di indirizzo nazionali

Premessa

000 Introduzione

010 Oggetto e significato

020 Idee di riferimento

030 Metodologia e percorso

100 Definizione, soggetti e contesto dell'affidamento familiare

110 L'affidamento familiare

111 Soggetti

112 Bambino

113 Famiglia del bambino

114 Famiglia affidataria

115 Formazioni sociali e cittadini

116 Associazioni e reti di famiglie affidatarie

120 Attori istituzionali

121 Regioni e Province autonome

122 Comune

122.a Competenza territoriale

122.b Sostegno economico e interventi di supporto

122.c Formazione operatori

122.d Centro per l'affidamento familiare

122.e Monitoraggio e valutazione

123 Provincia, città metropolitana e coordinamento zonale

124 Azienda sanitaria locale

125 Magistratura minorile e tutelare

126 Tutore

127 Curatore speciale del minorenni

128 Scuola (Educazione)

129 Figure di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza

200 Caratteristiche e condizioni per l'affidamento familiare

- 210 Caratteristiche dell'affidamento familiare**
- 211 Condizioni per il buon esito dell'affidamento familiare**
- 220 Tipologie di affidamento familiare**
- 221 Affidamento familiare consensuale/giudiziale
- 222 Affidamento intrafamiliare/eterofamiliare
- 223 Affidamento familiare diurno, a tempo parziale, residenziale
- 224 Affidamento familiare di bambini in situazioni particolari
 - 224.a *Affidamento familiare di bambini piccoli (0-36 mesi)*
 - 224.b *Affidamento familiare in situazioni di emergenza*
 - 224.c *Affidamento familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni*
 - 224.d *Affidamento familiare in situazioni di particolare complessità*
 - 224.e *Affidamento familiare di minorenni stranieri non accompagnati*
 - 224.f *Affidamenti che si concludono con il rientro in famiglia e/o che tengono conto della prospettiva della riunificazione familiare*
- 225 Altre forme di accoglienza familiare
 - 225.a *Accoglienza genitore-bambino*
 - 225.b *Affidamento a famiglia affidataria appartenente a una rete di famiglie*
 - 225.c *Affidamento professionale*
 - 225.d *Accoglienza straordinaria*

300 Percorso

- 310 Azioni di contesto**
- 311 Promozione
- 312 Informazione
- 313 Formazione degli affidatari
- 320 Disponibilità all'affidamento familiare**
- 321 Percorso di conoscenza degli affidatari
- 330 Progetto Quadro e Progetto di Affidamento**
- 331 Progetto Quadro
- 332 La costituzione dell'équipe sul caso
- 333 Il Progetto di Affidamento
- 334 Abbinamento
- 335 L'accoglienza del bambino
- 336 L'accompagnamento, il sostegno e la verifica dell'affidamento familiare
- 337 La conclusione del Progetto di Affidamento familiare
- 338 Il Progetto di Affidamento familiare nel caso degli orfani vittime di crimini domestici

Normativa di riferimento

Prefazione Linee di indirizzo nazionali

Le Linee d'indirizzo sono il risultato di un percorso condiviso di redazione e di monitoraggio fra attori istituzionali e non che le rende a pieno titolo strumenti di orientamento nazionale in materia di accompagnamento di minorenni e famiglie. Si tratta di dispositivi di *soft law* approvati in Conferenza Unificata Stato Regioni come esito di un lavoro collegiale e pluriennale realizzato in seno a tavoli istituzionali nazionali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione di tutti i soggetti protagonisti dei processi delineati dai documenti.

Questi strumenti, i cui interlocutori di riferimento sono decisori politici e amministratori, hanno l'obiettivo di costruire un sistema il più possibile omogeneo in tutto il Paese in grado di offrire servizi equi e appropriati nei confronti di bambini, adolescenti e famiglie.

La metodologia considerata più efficace ai fini del raggiungimento degli obiettivi di intervento si sostanzia nella definizione di orientamenti comuni su specifiche linee di azione, riguardanti in particolare la tutela dei minorenni fuori famiglia che entrano nel percorso dell'affidamento familiare, la tutela dei minorenni fuori famiglia che vengono accolti nei servizi residenziali e i percorsi di sostegno delle famiglie vulnerabili per prevenire l'allontanamento dei bambini e dei ragazzi. Si evidenzia quindi in maniera chiara come le aree di intervento siano quella della tutela e quella della prevenzione; le Linee di indirizzo nazionali si inseriscono a pieno titolo all'interno di questo quadro nazionale di indirizzi e di idee di riferimento che orientano il lavoro di cura e accompagnamento dei minorenni e delle famiglie.

Alla luce dei recenti interventi normativi rilevanti per le materie di riferimento – ivi inclusi le novità introdotte dalla legge n. 173 del 2015 e dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, che ha operato una radicale riforma del rito previsto dal codice per minorenni e famiglie, nonché gli atti adottati a livello internazionale ed europeo – è emersa l'esigenza di aggiornare le Linee di indirizzo



nazionali sull'affidamento familiare (2012) e le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni (2017) e, a tal fine, si è dato l'avvio al processo congiunto di revisione dei due documenti.

Con decreto dirigenziale 5 novembre 2021, n. 394 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha costituito il Tavolo congiunto di confronto, composto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da referenti regionali, da ANCI, da rappresentanti delle associazioni del terzo settore, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e da esperti del settore.

Obiettivo del gruppo di lavoro era di rispondere a numerose sollecitazioni di aggiornamento delle norme sull'affidamento e di applicazione delle Linee d'indirizzo, anche alla luce dei nuovi sviluppi che discendono dall'implementazione in Italia della Garanzia Infanzia europea e dagli esiti di Commissioni parlamentari che hanno affrontato rilevanti temi di riferimento delle Linee d'indirizzo.

Lo strumento metodologico adottato è andato in continuità con quello utilizzato per la redazione delle raccomandazioni contenute nei documenti precedenti, metodologia che si è rivelata efficace grazie al dialogo costante e costruttivo fra i membri del Tavolo congiunto. In particolare, ciascun componente del Tavolo, partendo dall'organizzazione dei contenuti delle Linee d'indirizzo, ha segnalato argomenti ritenuti meritevoli di una revisione o integrazione motivando la proposta attraverso la compilazione di una breve scheda messa a disposizione dall'assistenza tecnica dell'Istituto degli Innocenti, al fine di evidenziare i principali argomenti da esaminare in seno al Tavolo congiunto.

Le presenti Linee di indirizzo, nella versione aggiornata, sono quindi il risultato dell'impegno di tutte le realtà presenti all'interno del Tavolo congiunto – MLPS, Direzione generale dell'immigrazione e politiche di integrazione, Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Regione Piemonte e Emilia-Romagna, Città di Torino, Tavolo nazionale affido, Associazione nazionale comuni italiani, Progetto Famiglia/Rete#5 Buone Ragioni – Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (CISMAI), Coordinamento nazionale delle comunità per minori (CNM), Agevolando, SOS Villaggi dei Bambini, Progetto Famiglia – Mam&Co, Coordinamento nazionale servizi affidi (CNSA), Università

degli studi di Padova –, che hanno contribuito in modo prezioso e determinante a questo importante esercizio.

Il processo di revisione e di integrazione dei suddetti documenti si è sviluppato a partire dall'esigenza di far coincidere il quadro prospettato dalle Linee d'indirizzo con le più recenti novità normative in materia e con le sollecitazioni provenienti da parte dei soggetti, istituzionali e non, coinvolti nel lavoro di aggiornamento, al fine di ridefinire il quadro della realtà effettiva dei percorsi di affidamento familiare e di accoglienza nei servizi residenziali a livello nazionale.

Gli aggiornamenti più rilevanti relativamente alle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare hanno riguardato, quindi, *in primis*, l'inserimento delle principali novità a livello legislativo a partire dalla data di pubblicazione del precedente documento (2012); a ciò si è aggiunto un lavoro di revisione del linguaggio al fine di definire un vocabolario condiviso e inclusivo.

Nella prima parte delle Linee d'indirizzo, riguardante la definizione, i soggetti e il contesto dell'affidamento familiare è stata prevista la figura di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza.

Nella parte relativa alle caratteristiche e condizioni per l'affidamento familiare sono state inserite alcune nuove forme di affidamento e accoglienza. Nello specifico, si tratta di affidamenti che si concludono con il rientro in famiglia e/o che tengono conto della prospettiva della riunificazione familiare e di accoglienza straordinaria. Inoltre, la parte relativa al percorso dell'affidamento familiare è stata revisionata con la previsione del progetto di affidamento familiare nel caso degli orfani vittime di crimini domestici. Da rilevare, infine, l'integrazione di tematiche di competenza specifica del Ministero della giustizia - Dipartimento di giustizia minorile e la predisposizione di un approfondimento specifico sul tema dell'adolescenza.

I nuovi testi delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali, in seguito all'approvazione da parte dei componenti del Tavolo congiunto, nella composizione nel frattempo aggiornata, in data 13 luglio 2023 e dopo le ultime integrazioni successive a una riunione tecnica di confronto con membri della Conferenza Unificata Stato Regioni, svoltasi il 20 novembre 2023, sono stati inviati alla Conferenza Unificata Stato Regioni il 22 gennaio 2024 al fine di perfezionare l'iter istituzionale di approvazione e sono stati discussi e approvati in sede tecnica nella riunione del 1° febbraio.

I due documenti nella loro versione aggiornata sono stati approvati nel corso della riunione della Conferenza Unificata dell'8 febbraio 2024.

Le Linee d'indirizzo si confermano strumenti complementari che costituiscono un organico insieme volto a favorire un diffuso investimento nell'infanzia e nella genitorialità positiva e a orientare l'intervento lungo un *continuum* di servizi, basato sulla nozione di "bisogni di sviluppo dei bambini", per costruire un sistema che veda a un estremo i servizi/interventi rivolti a genitori e famiglie in cui i bambini non sono in situazione di bisogno aggiuntivo fino all'altro estremo relativo ai servizi/interventi rivolti a genitori e famiglie in cui i bambini manifestano bisogni eccezionali, quali sono i bambini in protezione fino ai bambini adottabili/adottati. Nello specifico, l'articolazione del sistema di intervento intorno alle tre aree della Promozione, Prevenzione e Protezione all'infanzia si basa sul principio che vada compiuto ogni sforzo, in ogni contesto, per generare qualità nella risposta familiare e sociale ai bisogni di crescita dei bambini, prevenendo così le diverse e pervasive forme di maltrattamento e trascuratezza a cui sono esposti ancora oggi molti bambini nel nostro Paese.

Le Linee di indirizzo nazionali sono certamente strumenti di indirizzo istituzionale, ma è importante ribadire che sono state redatte attraverso un percorso partecipato, che ha visto il protagonismo di realtà non istituzionali accanto a quelle istituzionali; di basilare importanza si è rivelato anche il ruolo dei destinatari degli interventi, che da meri target di riferimento sono diventati protagonisti del cambiamento sociale.

Uno degli obiettivi principali delle Linee di indirizzo è quello di costruire un sistema omogeneo di intervento a livello nazionale attraverso la condivisione di metodologie e strumenti comuni; l'idea è di dotare tutto il territorio nazionale della stessa "cassetta degli attrezzi", insieme alle istruzioni operative adeguate a un corretto utilizzo degli strumenti ivi contenuti.

Perciò, a livello di *governance*, le Linee di indirizzo condividono e rilanciano la necessità di partire dalla definizione di parole e di azioni comuni su tutto il territorio nazionale; la creazione di un glossario ideale, all'interno del quale i concetti rivestono per tutti lo stesso significato e sono espressi con le medesime parole, rappresenta un traguardo notevole per lo sviluppo di orientamenti nazionali chiari e condivisi, ed è al contempo punto di partenza per la costruzione di reti e la pianificazione di una reale integrazione fra servizi.

Anche le azioni operative previste si allineano nell'importanza dell'individuazione e sviluppo dei fattori predittivi di successo, nell'appropriatezza e durata dell'intervento di sostegno professionale, nella valorizzazione delle risorse della comunità e nel ruolo centrale che svolge la valutazione da parte di professionisti e degli stessi beneficiari degli interventi nel percorso di uscita dall'area della tutela e del sostegno sociale.

Infine, il processo di aggiornamento delle Linee di indirizzo nazionali si collega anche al processo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), offrendo agli Ambiti territoriali sociali Linee di indirizzo aggiornate quale strumento che sostiene l'attuazione dei LEPS aiutando a strutturare sui territori servizi che rispondono a criteri e livelli di qualità ed efficienza in coerenza con la normativa vigente.

Da un'analisi e sistematizzazione di buone pratiche operative le Linee d'indirizzo passano quindi alla definizione di metodi e strumenti unitari per la migliore organizzazione e funzionamento dei servizi di accoglienza residenziale e dei servizi per l'affido, garantendo una cornice unitaria nel processo di consolidamento e rafforzamento strutturale dei servizi sociali e ponendosi come strumento di integrazione fra livelli di *governance* nazionale e locale dei servizi e fra politiche sociali, sanitarie e dell'istruzione, con l'obiettivo di mettere a sistema le pratiche operative e di *governance* che, attraverso una temporanea e qualificata accoglienza e tutela del minorenni fuori dalla famiglia di origine, ovvero attraverso l'accompagnamento nel suo percorso verso l'autonomia, sostengono il diritto del minorenni di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

In definitiva, le Linee di indirizzo nazionali si inseriscono in un flusso all'interno del quale si cerca di fornire la risposta più adeguata alle esigenze emergenti dal contesto e dalla situazione di vulnerabilità sociale e personale e che prevede un monitoraggio, una condivisione e un adattamento costante in corso d'opera, al fine di colmare la distanza fra la ricerca e le pratiche attuative, per innovare buone pratiche operative e per innescare un processo circolare e dinamico fra saperi diversi, con l'obiettivo finale dell'implementazione e della messa a sistema di una metodologia condivisa e efficace nel processo di accompagnamento dei minorenni fuori famiglia d'origine.



Premessa

Le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare rappresentano la sintesi di un lavoro pluriennale avviato con il progetto nazionale [Un percorso nell'affido](#). Il progetto, attivato nel 2008 dall'allora Ministero della solidarietà sociale, ha visto il coinvolgimento dei molti attori protagonisti dell'affido: i responsabili delle politiche ai diversi livelli di governo, gli operatori dei servizi, il privato sociale. Si è trattato di un percorso articolato e complesso partito dai territori, che ha permesso la realizzazione di una mappatura nazionale delle realtà operanti nell'affidamento, in sé di continua implementazione, e di eventi di formazione e di scambi di esperienza che hanno registrato un'ampia partecipazione di operatori dei servizi e associazioni, finalizzate a favorire la conoscenza e la costruzione di reti di comunicazione e collaborazione stabili e durature.

Questo prezioso strumento mette a sistema il ricco bagaglio di esperienze, riflessioni, strumenti acquisiti durante i seminari realizzati nell'ambito del suddetto progetto, unitamente alle competenze messe in campo da tutti i rappresentanti delle istituzioni coinvolte, assumendo una caratterizzazione forte e strutturata grazie ai contenuti espressi, alla legittimazione e all'ampio riconoscimento interistituzionale.

Al di là della valenza specifica per una pratica dei servizi così delicata quale quella dell'affido, le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" concretizzano un accordo di portata storica per il nostro sistema dei servizi sociali.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione e con la competenza esclusiva delle Regioni sulla materia, il sistema è infatti rimasto orfano di strumenti di indirizzo e coordinamento a livello nazionale.

Peraltro, lo strumento immaginato dal legislatore costituzionale per garantire uniformità di trattamento sul territorio è stata la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da parte dello Stato, processo che con questa versione aggiornata del documento, si intende sostenere.

Le Linee di indirizzo rappresentano un rilevante strumento di orientamento nazionale delle pratiche dei territori, cui non solo gli amministratori possono far riferimento, ma anche i cittadini e forniscono ai soggetti interessati indicazioni sul corretto modo di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.

L'esperienza che abbiamo fatto con questo documento di indirizzo costituisce un importante precedente, che potrà essere sperimentato anche in altri settori, nel percorso orientato a trovare strumenti di orientamento nazionale, condivisi ovviamente con le amministrazioni decentrate, a cui si possa fare riferimento anche per mettere a frutto buone pratiche.

L'attuazione delle presenti Linee d'indirizzo è sostenuta anche dal [Sussidiario per l'affidamento familiare](#) del 2012, un documento rivolto agli operatori del pubblico e del privato sociale e alle reti/associazioni di famiglie affidatarie oltre a tutti coloro che, a diverso titolo, si occupano di affidamento familiare, che estende, amplia e sostiene i concetti e gli orientamenti espressi nelle Linee di indirizzo.

In conseguenza del processo di aggiornamento delle Linee d'indirizzo, anche lo strumento operativo del Sussidiario per l'affidamento familiare vedrà l'avvio di un percorso di integrazione.

Adesso, affinché continuino a svolgere adeguatamente la funzione assegnata, le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare sono state rilette per adeguarle essenzialmente a novità normative rilevanti in materia. Le Linee d'indirizzo rappresentano ancora oggi lo strumento più adatto per superare la persistente scarsa omogeneità a livello nazionale nell'offerta del servizio affido, quale mezzo nazionale condiviso di protezione e intervento per i bambini. È stato necessario, tra le altre, tenere conto delle novità introdotte dalla [legge n. 173 del 2015](#) sul diritto a mantenere la continuità affettiva creatasi fra il bambino e il genitore affidatario anche dopo la fine del periodo di affidamento. Non si può poi dimenticare che anche a livello internazionale erano stati adottati alcuni atti in un momento successivo all'approvazione delle Linee d'indirizzo per l'affido che rendevano necessarie delle correzioni/implementazioni alle stesse.

In particolare facciamo riferimento a due documenti, dell'ONU e dell'Unione europea¹ che chiariscono, rispettivamente, cosa si debba intendere per *best interest* dei bambini e degli adolescenti riguardo all'essere affidati ad altre famiglie; e come bisogna "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" (come indicato nella fondamentale raccomandazione della Commissione europea "[Investing in Children: breaking the cycle of disadvantage](#)" del 20 febbraio 2013).

Quest'ultima, in particolare ha ribadito – e rafforzato allo stesso tempo – il concetto che per avere dei servizi di assistenza alle famiglie e una buona qualità dei servizi di cura alternativa occorre rafforzare i servizi sociali² e i servizi di protezione destinati ai minorenni, in particolare in materia di prevenzione³; aiutare le famiglie a sviluppare le loro competenze parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare affinché i minorenni allontanati dalla loro famiglia crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze e contando su un assunto ormai non più contestabile affinché la povertà non sia mai la sola ragione per allontanare un minorenne dalla sua famiglia⁴.

- 1 Committee on the Rights of the Child, [General Comment, 29 May 2013, n. 14, The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration](#) e del Parlamento europeo, [Risoluzione 28 aprile 2016, P8_TA \(2016\)0142, sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minorenne in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo.](#)
- 2 Sui servizi sociali si veda anche la raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa: [Parliamentary Assembly, Recommendation 22 April 2015, n. 2068, Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States.](#)
- 3 Sulla crucialità di prevenire gli allontanamenti dalle famiglie di origine è rilevante a livello nazionale anche l'intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, [decreto direttoriale 24 ottobre 2016, n. 277, Linee guida per la presentazione delle proposte di adesione al modello di intervento P.I.P.I., finalizzato alla prevenzione dell'istituzionalizzazione dei bambini e la Conferenza unificata Stato Regioni, Accordo 21 dicembre 2017, n. 178/CU, Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c\) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante \[Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità.\]\(#\)](#)
- 4 La povertà è in molte occasioni la causa scatenante di disagi a catena per cui non si può non portare l'attenzione dei documenti dell'Unione europea che insistono su questo aspetto come il Paragrafo 2.1 Commissione, [Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 24 marzo 2021, COM/2021/142 final, Strategia dell'UE sui diritti dei minorenni.](#)

Per quanto possibile, infatti, si deve permettere ai minorenni di restare o ritornare nella loro famiglia, ad esempio rimediando alle carenze materiali della famiglia stessa; operando un controllo adeguato per evitare l'accoglienza dei minorenni in istituzioni e, quando ciò avviene, prevedere riesami della situazione a scadenze regolari; limitando l'espansione delle istituzioni di accoglienza per i minorenni a vantaggio di altre soluzioni di presa a carico di qualità in famiglie di accoglienza, prendendo nella giusta considerazione il parere dei minorenni e tenendo presente che un passaggio fondamentale è quello ancora poco disciplinato in questi anni dell'importanza di un "accompagnamento" all'età adulta oltre i 18 anni⁵.

Infine si segnalano le novità introdotte dalla [legge 26 novembre 2021, n. 206](#) (*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*)⁶, in vigore dal 30 giugno 2022, che ha operato una radicale riforma del rito previsto dal codice per minorenni e famiglie (co. 27 art. 1 legge n. 206 del 2021) intervenendo su norme di utilizzo frequente per gli operatori e i professionisti che lavorano in ambito minorile.

In particolare il legislatore ha ritoccato il primo comma dell'art. 403 del codice civile che regola e permette l'allontanamento del minore dalla famiglia e vi ha poi aggiunto ben sette commi di cui sei dedicati agli aspetti procedurali che rappresentavano le criticità della disciplina originaria⁷.

5 Si vedano i seguenti documenti del Consiglio d'Europa: Committee of Ministers, [Recommendation 24 April 2019, CM/Rec \(2019\)4, on supporting young refugees in transition to adulthood](#); Parliamentary Assembly, [Recommendation 4 December 2020, n. 2190, Effective guardianship for unaccompanied and separated migrant children](#). Relativamente a questo tema si vedano anche i seguenti documenti dell'Unione europea: Raccomandazione del Consiglio UE, [Raccomandazione 14 giugno 2021, n. 2021/1004](#), che istituisce l'*European Child Guarantee* la quale sottolinea l'importanza di fornire sostegno ai minorenni che terminano un percorso di assistenza istituzionale o di affidamento familiare, indispensabile per aiutarli a vivere in modo indipendente e a integrarsi da un punto di vista sociale e la Strategia del Consiglio d'Europa: Committee of Ministers, 23 February 2022, [CM\(2021\)168-final, Council of Europe Strategy for the Rights of the Child \(2022-2027\): "Children's Rights in Action: from continuous implementation to joint innovation"](#) e infine la risoluzione [Parliamentary Assembly, Resolution 22 June 2022, n. 2449, Protection and alternative care for unaccompanied and separated migrant and refugee children](#).

6 Cfr. a livello europeo su questo tema la [Risoluzione del Parlamento UE 5 aprile 2022, P9_TA \(2022\)0104, sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia](#).

7 Cfr. il decreto legislativo attuativo della legge n. 206 del 2021: [d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata](#).

000 Introduzione

Nell'ambito degli atti vincolanti e a quasi 40 anni dall'approvazione della [l. 4 maggio 1983, n. 184](#) "Diritto del minore ad una famiglia", così come novellata dalla [l. 28 marzo 2001, n. 149](#), nonché dalla rilevante [legge 19 ottobre 2015, n. 173](#) e dal [d.lgs. n. 149 del 2022](#), è utile approvare un documento che, raccogliendo i saperi e le esperienze dei territori, dia indicazioni unitarie che permettano di qualificare l'importante istituto dell'affidamento familiare su tutto il territorio nazionale.

010 Oggetto e significato

Le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" hanno per oggetto l'istituto dell'affidamento familiare, così come individuato dalla novellata [l. n. 184 del 1983](#), che si è variamente sviluppato e articolato nel territorio nazionale. Le Linee di indirizzo non si sostituiscono alle legislazioni regionali che hanno regolamentato l'applicazione dell'affidamento familiare sui territori, ma offrono un quadro di riferimento complessivo rispetto a principi, contenuti e metodologie di attuazione organizzato nella forma delle "raccomandazioni".

Le raccomandazioni raccolte in questo documento non hanno una forza misurata su base empirica, ma rappresentano in ogni modo un punto di incontro tra esperienze e letteratura che può costituire un riferimento unitario per gli amministratori regionali e locali, per gli operatori e per i cittadini interessati a migliorare e qualificare l'affidamento familiare.



Le Linee di indirizzo sono state validate nei contenuti e nella metodologia attraverso un confronto con i territori, con l'obiettivo di migliorarle attraverso un percorso di monitoraggio sull'applicazione e di confronto sugli esiti predisposto congiuntamente dalla Conferenza unificata, istituita dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 e infine approvate con l'Accordo in Conferenza unificata Governo-Regioni/Province autonome, 25 ottobre 2012, n. 123/CU, Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare".

020 Idee di riferimento

I contenuti e la struttura delle "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" si basano su alcuni assunti fondamentali:

- l'affidamento familiare si fonda su una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e in particolare dei bambini, concezione validata empiricamente dalle positive esperienze realizzate negli ultimi decenni e dai recenti studi sulla resilienza, che dimostrano che i bambini possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all'interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita;
- la rilettura del principio del "migliore interesse del bambino" alla luce dell'importanza dei legami e delle relazioni e nella continuità degli affetti;
- il diritto all'ascolto dei soggetti minorenni in tutte le fasi dell'affidamento familiare⁸;

8 A livello internazionale, l'ascolto del minorenne è previsto dall'art. 12, [Convenzione di New York del 1989](#) e dall'art. 6 della [Convenzione di Strasburgo](#). Si veda a livello europeo anche il [Regolamento 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori](#) nell'enunciazione del diritto del minore di esprimere la propria opinione in modo effettivo e concreto. Nell'ordinamento civile italiano l'ascolto dei minorenni nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che li riguardano è oggi regolato dagli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, cod. civ., introdotti dalla [legge 10](#)

- la cura del presidio dei tempi attraverso l'individuazione di dispositivi specifici che aiutino a rispettare la durata limitata e breve dell'accoglienza;
- il fine ultimo dell'affidamento familiare è riunificare ed emancipare le famiglie, non quello di separare e può essere utilizzato anche per prevenire gli allontanamenti e per favorire processi di riunificazione familiare⁹;
- l'affidamento familiare si configura come strumento di aiuto che supera la logica del controllo e della sanzione, soprattutto nei confronti della famiglia che va sostenuta nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità;
- il bambino, i suoi genitori – nella loro qualità di soggetti dell'intervento, portatori di risorse, piuttosto che oggetti di diagnosi e cura;
- gli affidatari, gli operatori dei diversi servizi implicati costituiscono il quadro unitario dei decisori e dei partner dell'intervento;
- l'affidamento familiare implica una reale sussidiarietà in cui i servizi pubblici e del privato sociale¹⁰ e le espressioni formali e informali della società civile si integrano reciprocamente nel rispetto delle specifiche competenze;

[dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio](#) e dal [d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219](#). Cfr anche il [d.lgs. n. 149 del 2022](#). Gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. disciplinano l'istituto dell'ascolto del minorenne facendo emergere il diritto a opera della giurisprudenza, ribadendo e migliorando le regole giuridiche sull'ascolto. Si veda anche il [Commento generale del Comitato Onu n. 14 del 2013, The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration](#).

9 Nel [d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219](#) si rimarca il concetto della temporaneità dell'istituto "Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minorenne a uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio".

10 A tale proposito si veda il [d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. b\) della legge 6 giugno 2016, n. 106](#) di riforma del terzo settore riguardo al coinvolgimento del privato sociale nella programmazione e nella progettazione degli interventi.

- l'appropriatezza permea la definizione e l'implementazione del Progetto di Affidamento rispetto ai risultati dell'analisi, identificazione e la valutazione dei bisogni del bambino e della sua famiglia¹¹.

030 Metodologia e percorso

Le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare nascono all'interno del progetto nazionale [Un percorso nell'affido](#), dal confronto in un gruppo di lavoro nazionale composto da operatori ed esperti dei diversi livelli istituzionali¹².

La metodologia utilizzata è caratterizzata da un collegamento ai saperi e alle pratiche che si sono sviluppate in questi anni nell'ambito dell'affidamento familiare con riferimento alla letteratura, alle esperienze, alle normative regionali e ai contenuti dei seminari nazionali di formazione e degli scambi di esperienze regionali e inter-regionali realizzati nell'ambito del progetto [Un percorso nell'affido](#)¹³.

L'articolazione del documento rispecchia i punti di riferimento metodologici e culturali di seguito sintetizzati:

- la definizione di affidamento familiare e l'individuazione dei soggetti e degli attori dell'affidamento familiare in apertura di documento esprime la volontà di porre prioritaria attenzione ai legami e alle relazioni;
- la successiva sintesi delle condizioni che possono determinare il buon esito dell'affidamento familiare e la presentazione dell'articolato sistema di interventi in cui oggi si esprime l'affidamento familiare rappresenta e valorizza l'importante patrimonio di esperienze sviluppato nei diversi ambiti territoriali del Paese;
- l'ampio spazio dedicato ai processi del percorso dell'affidamento familiare sottolinea l'indispensabile attenzione a tutti i passaggi che lo costituiscono, offrendo una visione complessiva e puntuale di come, in concreto, possa essere progettato, costruito, realizzato e concluso l'affidamento familiare.

In ciascun capitolo l'organizzazione dei contributi segue uno schema generale che prevede, per ogni "argomento": una breve introduzione esplicativa; "Raccomandazioni", formulate in forma propositiva, generalmente precedute da una "Motivazione" e declinate in una o più "Azioni/Indicazioni operative", che concretizzano le raccomandazioni in attività possibili e auspicabili e indicano strumenti operativi utilizzabili.

11 I criteri di appropriatezza e garanzia del migliore interesse si applicano ai progetti di allontanamento sia rispetto alle famiglie affidatarie sia rispetto alle famiglie definite "collocatarie".

12 La cabina di regia era composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, del Coordinamento nazionale servizi affido, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI, del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Nel 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a un aggiornamento ricostituendo un tavolo congiunto di confronto sulle Linee di indirizzo nazionali sull'affidamento familiare e sulle Linee di indirizzo sull'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni (decreto direttoriale 5/11/2021).

13 Nel corso dell'anno 2009 sono stati realizzati quattro seminari nazionali di formazione: Affidamento...affidamenti (Roma, 17 aprile 2009); I centri e i servizi per l'affido familiare (Potenza, 9-10 giugno 2009); Linee guida e prassi per l'affidamento familiare (Catania, 24-25 settembre 2009); Servizi, affido e Autorità giudiziaria (Genova, 29-30 ottobre 2009).

100 Definizione, soggetti e contesto dell'affidamento familiare

110 L'affidamento familiare

L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile e/o una situazione di particolare avversità, prendendosi cura dei suoi figli attraverso un insieme di accordi collaborativi fra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini e del sostegno alle famiglie.

L'affidamento familiare, generalmente, è un intervento di breve e medio periodo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli.

La pluralità di modalità in cui si articola l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte adeguate e appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia; le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono in un *continuum* e fanno comunque riferimento alla programmazione della finalità di riunificazione del bambino con la propria famiglia.

Raccomandazione 110.1

Considerare l'affidamento familiare, nelle sue diverse forme, uno strumento privilegiato per prevenire l'allontanamento di un bambino dalla propria famiglia.

Azione/Indicazione operativa 1. Si promuovono e sostengono forme di affidamento che non implicano la separazione del bambino dalla sua famiglia: dalle varie forme di solidarietà interfamiliare e/o vicinanza solidale all'affidamento familiare diurno o residenziale part time.



Azione/Indicazione operativa 2. Negli eventi di informazione e sensibilizzazione sull'affidamento familiare si valorizzano e propongono forme di affidamento familiare diurno o a tempo parziale come percorso di avvicinamento all'affidamento familiare residenziale per le famiglie disponibili.

Raccomandazione 110.2

Assumere come politiche prioritarie per gli interventi di accoglienza quelle della promozione e sostegno delle diverse forme di affidamento familiare. Per la fascia di età 0-5¹⁴ anni gli interventi di affidamento familiare rappresenteranno progressivamente la risposta elettiva alla necessità di allontanamento. La finalità è, quindi, diminuire gradualmente e, ove possibile, far scomparire gli inserimenti in struttura di bambini di tale fascia di età.

Azione/Indicazione operativa 1. Le Amministrazioni, anche attraverso collaborazioni tramite intese e convenzioni, promuovono progetti mirati di affidamento familiare temporaneo, anche in situazioni di emergenza, di bambini nella fascia di età 0-5.

Azione/Indicazione operativa 2. Le Amministrazioni, attraverso i propri servizi sociali e sanitari, privilegiano la proposta alle Autorità giudiziarie minorili dell'affidamento familiare per i bambini nella fascia di età 0-5 anni.

Azione/Indicazione operativa 3. Le Amministrazioni, attraverso il monitoraggio delle situazioni di bambini ospiti in strutture residenziali, attivano, ove possibile e opportuno, dimissioni degli stessi, anche tramite l'accoglienza in affidamento familiare, con priorità per la fascia di età 0-5 anni.

La legge assegna la titolarità dell'affidamento familiare al servizio sociale pubblico, che nel suo operato è supportato dalle competenze professionali degli operatori dei servizi e da un sempre maggior esercizio della responsabilità sociale esercitato da associazioni, realtà del terzo settore, famiglie affidatarie e reti di famiglie, capaci di dare valore alle relazioni umane e alla persona, portatrice non solo di problemi, ma anche di risorse e capacità.

Contenuto centrale di ogni Progetto di Affidamento familiare è la relazione che unisce il bambino e la sua famiglia e il legame con il territorio nel quale la famiglia vive; rapporti che possono essere coltivati, sostenuti, sviluppati grazie a un'altra famiglia, capace di accogliere il bambino e di rispettarne la storia, favorendo il rapporto con la sua famiglia e costituendo un'occasione importante per il suo futuro.

Motivazione

L'affidamento familiare è un sistema d'interventi a elevata complessità relazionale e gestionale, che necessita di modelli organizzativi e operativi congruenti e rigorosi, compiti e funzioni ben definiti, da svolgersi con il massimo di professionalità e competenza in cui ogni attore è tenuto a operare in modo integrato, riconoscendo l'altro come interlocutore e come risorsa indispensabile al buon andamento del progetto.

Raccomandazione 110.3

Garantire, considerata la complessità dell'affidamento familiare, integrazione e collaborazione tra servizi e figure professionali diverse e tra servizi pubblici, privato sociale e volontariato, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 184/1983.

Azione/Indicazione operativa 1. Si costruiscono, attraverso un lavoro collegiale dei diversi soggetti interessati, accordi di programma o protocolli che garantiscono tenuta e continuità di modalità e percorsi operativi, verso obiettivi comuni.

Motivazione

L'affidamento familiare affonda le sue radici nella comunità locale, che è co-responsabile, insieme al sistema dei servizi sociali territoriali, della cura del bambino e della sua famiglia.

Azione/Indicazione operativa 2. Strutturare forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del terzo settore e altre realtà territoriali competenti per una gestione condivisa dell'intervento dell'affidamento familiare.

14 Le fasce di età indicate si intendono a estremo superiore escluso: 0-5 anni vuol dire fino al compimento del sesto anno escluso.

111 Soggetti

Ogni affidamento familiare nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del Progetto di Affidamento: il bambino e i suoi familiari, i membri della famiglia affidataria o la persona singola affidataria, gli operatori dei servizi competenti in materia di affidamento familiare, l'Autorità giudiziaria, gli operatori del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti.

112 Bambino¹⁵

Il bambino in affidamento familiare:

- ha da 0 a 17 anni (ma il Progetto di Affidamento familiare può accompagnare il ragazzo anche fino a 21 anni)¹⁶;
- ha la necessità che sia prestata una specifica attenzione ai bisogni peculiari delle differenti fasce di età in cui si viene allontanati dalla propria famiglia, a cui devono corrispondere obiettivi e azioni coerenti con le corrispondenti dell'età evolutiva nella definizione del Progetto Quadro e del Progetto di Affidamento, anche in relazione alla durata presumibile dell'allontanamento;
- si trova in differenti condizioni psicofisiche, è di nazionalità italiana o straniera, può avere differenti culture e praticare diverse religioni;
- ha genitori in difficoltà nel rispondere ai suoi bisogni, a volte avendone consapevolezza e, in altri casi, negando di avere bisogno di aiuto;

15 Nel testo, convenzionalmente, si usa il termine "bambino", comprendendo tutti i minorenni, da 0 a 17 anni, sia di genere maschile che femminile.

16 Il rientro nella famiglia può non essere possibile/opportuno neppure quando il minorenne diventa maggiorenne: in questi casi, pertanto, è necessario che gli enti locali assumano deliberazioni per proseguire l'affidamento fino al ventunesimo anno di età sulla base di un progetto specifico (vedi anche il prosieguo amministrativo) e consentire l'autonomo inserimento sociale degli affidati al fine di creare le condizioni per il raggiungimento di una sufficiente autonomia.

- ha vissuto delle gravi problematiche nella propria famiglia: negligenza, rifiuto, maltrattamento fisico e/o psicologico, isolamento relazionale, separazioni di varia natura, difficoltà di carattere socioeconomico, ecc;
- ha il diritto di essere ascoltato e il diritto alla conclusione dell'affidamento, alla continuità affettiva e delle relazioni con le persone che si sono prese cura di lui, se questo risponde al suo migliore interesse, così come stabilito dalla [legge n. 173 del 2015](#).

113 Famiglia del bambino¹⁷

Alla famiglia del bambino, nella sua qualità di soggetto dell'intervento, è richiesto un impegno attivo e agli operatori dei servizi un'attenzione professionale e una sensibilità particolari verso questi genitori, che possono recuperare le proprie competenze educative.

L'affidamento familiare, centrato sulle relazioni e caratterizzato dalla temporaneità dell'intervento, privilegia il lavoro con la famiglia, perché questa possa superare le condizioni che hanno portato all'allontanamento del bambino, favorendone il rientro.

Motivazione

Aiutare la famiglia del bambino a vivere il Progetto di Affidamento familiare come un'opportunità permette alla famiglia stessa di affrontare i problemi e migliorare le proprie capacità di accudimento ed educative, in maniera da consentire il rientro in famiglia, dando priorità al sostegno piuttosto che al controllo.

Raccomandazione 113.1

Riconoscere il dolore e la fatica dei genitori e del nucleo familiare del bambino in affidamento familiare per la separazione dal proprio figlio e per aver dovuto rivolgersi e appoggiarsi a terzi (volontariamente o giudizialmente).

17 I termini genitori e famiglia sono usati in senso generale per indicare i genitori o le persone che si prendono cura dei bambini e che sono per loro figure significative, con le quali, cioè, il bambino abbia costruito un attaccamento particolare (ad esempio nonni, zii, fratelli o sorelle maggiorenni, persone che si sono assunte le responsabilità principali per la cura del bambino, ecc.). Non sempre infatti i soggetti che esercitano la tutela legale corrispondono a chi rappresenta per il bambino "la sua famiglia di origine".

Azione/Indicazione operativa 1. Si garantiscono ai genitori e ai familiari del bambino in affidamento:

- l'informazione sulle finalità dell'affidamento in generale e per lo specifico progetto;
- il coinvolgimento in tutte le fasi del Progetto di Affidamento familiare.

Azione/Indicazione operativa 2. Sono previste forme e modalità specifiche di relazione (in particolare visite e incontri) e comunicazione con i genitori del bambino per prepararli all'allontanamento temporaneo dei figli e accompagnarli durante l'esperienza di affidamento familiare.

Azione/Indicazione operativa 3. Sono definiti e utilizzati strumenti dedicati al superamento dei problemi che hanno portato all'allontanamento del bambino/ragazzo dal proprio nucleo familiare.

Raccomandazione 113.2

Promuovere e implementare la prospettiva della riunificazione familiare.

Motivazione

La riunificazione familiare è un processo di lavoro programmato che prevede diversi livelli di relazione tra il bambino e la sua famiglia, al fine di assicurare al bambino la migliore stabilità e il senso di appartenenza alla sua storia familiare. Il rientro in famiglia è invece un evento puntuale che ha luogo in un certo giorno della vita del bambino. L'obiettivo dell'intervento di affido è quello di favorire una gradualità dei diversi livelli di riunificazione familiare, sulla base del migliore interesse e dei bisogni del bambino, il cui raggiungimento richiede la collaborazione di tutti gli attori coinvolti e la strutturazione del progetto in fasi.

Azione/Indicazione operativa 1. Introdurre nel Progetto Quadro un obiettivo specifico relativo alla riunificazione familiare che venga assunto e declinato nel Progetto di Affidamento familiare.

Azione/Indicazione operativa 2. Introdurre specifiche sessioni formative sul tema nel percorso di formazione e accompagnamento con le famiglie affidatarie e con le famiglie di origine.

114

Famiglia affidataria

La famiglia affidataria è una risorsa costitutivamente prioritaria in ogni progetto di affido. Per diventare affidatari non esistono vincoli a priori, né è necessario possedere specifici requisiti oggettivi (età, istruzione, reddito). Possono diventarlo famiglie, preferibilmente con figli minorenni, e anche persone singole, valutate dai servizi, in grado di svolgere un Progetto di Affidamento o di affiancamento solidale concordato con i servizi stessi e che scelgano di accogliere un bambino o eventualmente dei fratelli.

Motivazione

La famiglia affidataria è una "famiglia in più", non si sostituisce o non si pone in alternativa alla famiglia dei bambini accolti ed è chiamata a:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive del bambino in affidamento familiare, provvedendo, in accordo con la sua famiglia e con gli operatori, anche alle necessità d'ordine sanitario, intervenendo tempestivamente in caso di gravità e urgenza, informandone il servizio sociale;
- saper rispettare e accettare la famiglia del bambino mantenendo positivi rapporti con essa, secondo le indicazioni degli operatori e le eventuali disposizioni dell'Autorità giudiziaria;
- favorire il rientro del bambino nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di Affidamento.

Raccomandazione 114.1

Assicurare alla famiglia affidataria, "partner" del sistema dei servizi:

- la partecipazione attiva alla definizione e alla costruzione del Progetto di Affidamento;
- la preventiva informazione delle condizioni dell'affidamento familiare che si propone loro, anche in attuazione di quanto disposto dal Tribunale per i minorenni, affinché possa valutare se dare o meno la propria disponibilità;
- il mantenimento, quando non vi sia controindicazione, dei rapporti con il bambino anche al termine dell'affidamento, secondo modalità congrue per entrambi.

Azione/Indicazione operativa 1. Si prevedono:

- occasioni formalizzate di ascolto e comunicazione tra la famiglia affidataria, le équipe multidisciplinari e la magistratura minorile e, se presente, il tutore e il curatore speciale;
- modalità stabili e coerenti di partecipazione della famiglia affidataria alla definizione, all'attivazione e al monitoraggio del Progetto di Affidamento.

Raccomandazione 114.2

Riconoscere il valore sociale, civile e politico dell'impegno di solidarietà delle famiglie affidatarie e le specifiche competenze educativo/relazionali, migliorabili, ma non surrogabili professionalmente, da sostenere e valorizzare.

Azione/Indicazione operativa 1. Gli affidatari:

- ricevono contributi economici svincolati dal reddito e beneficiano, per i bambini accolti, di facilitazioni per la fruizione di servizi sociali, sanitari, educativi;
- partecipano alle attività di formazione e sostegno (gruppi, colloqui, ecc.) predisposte dai servizi e dalle reti di famiglie affidatarie;
- dispongono, se necessario, di un sostegno specialistico professionale, individuale e collettivo, per la gestione delle dinamiche relazionali dell'affidamento familiare;
- possono fare domanda per ricevere **l'assegno unico universale**¹⁸.

Azione/Indicazione operativa 2. I figli delle coppie affidatarie, che hanno un ruolo importante nell'affidamento familiare, ricevono una preparazione adeguata e un ascolto specifico e, eventualmente, un supporto particolare secondo l'età.

18 Si deve ricordare il sostegno assicurato dal [d.lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46](#) individua all'art. 6 comma 4 che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minorenne in affido familiare.

115**Formazioni sociali e cittadini**

Per far crescere e sviluppare l'affidamento familiare è fondamentale che tutta la comunità riconosca l'educazione e il pieno sviluppo dei bambini come un interesse, una responsabilità e una competenza della collettività. La Repubblica, nelle sue articolazioni, ha la responsabilità istituzionale della tutela dei bambini in difficoltà e ha il dovere di garantire il migliore coordinamento dell'integrazione tra i servizi, gli enti e le formazioni sociali.

Motivazione

Le politiche di sviluppo e sostegno dell'affidamento familiare richiedono che l'ambito territoriale di riferimento sia sufficientemente ampio per poter impegnare con continuità risorse organizzative dedicate e adeguate, ma non troppo ampio per evitare di perdere il rapporto con i diversi soggetti del territorio.

Raccomandazione 115.1

L'Ente locale è protagonista e direttamente responsabile dell'affidamento familiare anche quando coinvolge altri soggetti pubblici e le formazioni sociali del territorio. L'Ente locale resta soggetto attivo nella costruzione di percorsi di avviamento e coordinamento delle risorse presenti, pur in presenza di forme di delega o di gestione associata.

Azione/Indicazione operativa 1. In ogni ambito territoriale si concordano e formalizzano (attraverso la forma del protocollo d'intesa e/o della convenzione) percorsi di collaborazione tra servizi – sociali, sanitari, educativi – le formazioni sociali, le reti di famiglie, l'associazionismo familiare e in generale il privato sociale, per costruire, secondo il modello della *partnership*, percorsi di collaborazione e interazione nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, operando in un rapporto chiaro di sussidiarietà, complementarietà, integrazione, valorizzazione delle specificità e delle differenze, nel rispetto delle diverse responsabilità dell'istituzione pubblica e del privato sociale.

Azione/Indicazione operativa 2. Entrano a far parte del “sistema integrato dei servizi” di supporto all'affidamento familiare i soggetti del privato sociale con la disponibilità ad accettare le logiche di un processo di costruzione partecipata, di mediazione e di coordinamento pubblico.

Azione/Indicazione operativa 3. Le azioni di diffusione e formazione per l'affidamento familiare messe in atto dal privato sociale rientrano all'interno di una programmazione condivisa, con il coinvolgimento degli operatori pubblici dell'affidamento familiare.

Azione/Indicazione operativa 4. In una prospettiva ampia di supporto all'affidamento familiare, l'Ente pubblico promuove forme di coordinamento e di integrazione con tutti quei soggetti collettivi che nel territorio operano in ambiti “contigui” al sostegno dei bambini accolti in famiglia: la cultura, lo sport, il tempo libero, il volontariato, gli enti religiosi, l'economia sociale.

116 Associazioni e reti di famiglie affidatarie

La [legge n. 184 del 1983](#), nell'affidare la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare all'Ente pubblico, prevede un preciso spazio di collaborazione tra questo, le reti e le associazioni familiari: gruppi di famiglie volontarie aggregate, caratterizzati dalla spinta all'accoglienza di bambino in difficoltà e al sostegno della famiglia che possono essere strutturate in varie forme¹⁹.

Motivazione

Il servizio pubblico può esercitare appieno le responsabilità collegate all'affidamento familiare attraverso una collaborazione attiva, intenzionale, continua e programmata con le reti di famiglie, l'associazionismo familiare e in generale il privato sociale presenti nel territorio; anch'essi chiamati a svolgere una funzione pubblica. L'appartenenza delle famiglie affidatarie a queste realtà va promossa, riconosciuta e valorizzata.

Raccomandazione 116.1

Chiamare le associazioni e le reti di famiglie affidatarie a partecipare, in integrazione con le istituzioni pubbliche, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini.

Azione/Indicazione operativa 1. La collaborazione tra i servizi pubblici e le associazioni e le reti familiari è formalizzata – ad esempio attraverso protocolli di intesa o forme di convenzione – per le attività di:

- informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio;
- confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento familiare nelle famiglie;
- accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare.

¹⁹ [D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici](#). L'entrata in vigore (1° luglio 2023) della disciplina di cui al d.lgs. n. 36 del 2023 – nuovo codice dei contratti – ha modificato le modalità attraverso le quali vengono siglate le convenzioni e i protocolli tra enti pubblico e enti del terzo settore (vedi nuovo articolo 6). Vedi anche il Codice del terzo settore, così come aggiornato con le modifiche apportate dal [d.l. 4 maggio 2023, n. 48](#), convertito, con modificazioni, dalla [l. 3 luglio 2023, n. 85](#) e dal [d.l. 29 maggio 2023, n. 57](#), convertito, con modificazioni, dalla [l. 26 luglio 2023, n. 95](#).

120 Attori istituzionali

Lo sviluppo dello strumento dell'affidamento familiare necessita di alcune condizioni, che si determinano con l'apporto di diversi attori istituzionali: un'adeguata programmazione legata alla protezione, cura e tutela dei bambini, la presenza di operatori che possano dedicarsi con continuità alla promozione dell'affidamento familiare, alla formazione e al sostegno dei bambini e delle famiglie, in un quadro più ampio di sviluppo delle risorse accoglienti.

Motivazione

L'interazione tra i diversi soggetti istituzionali è complessa e articolata; tuttavia l'assetto di governo del sistema dei servizi è ispirato da alcuni orientamenti fondamentali che afferiscono:

- alla centralità del bambino, soggetti titolari di diritti;
- alla valorizzazione della famiglia quale risorsa indispensabile per progettare e realizzare le risposte ai bisogni dei singoli componenti;
- alla valorizzazione della famiglia affidataria quale partner insostituibile;
- alla centralità degli Enti locali e delle amministrazioni regionali e delle province autonome nella programmazione e realizzazione della rete dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari;
- all'individuazione di ambiti territoriali ottimali per l'esercizio dei servizi sociali;
- all'implementazione di sistemi di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione delle politiche e delle azioni specifiche.

121 Regioni e Province autonome

Ancorché in diverse realtà e nel corso degli anni l'esperienza dei servizi e delle risorse del territorio (associazioni, reti di famiglie, ecc.) si sia sviluppata precorrendo o in qualche misura anticipando la regolamentazione organica della materia da parte delle amministrazioni regionali, un quadro di riferimento unitario risulta fondamentale per assicurare condizioni necessarie e chiare, dal punto di vista delle responsabilità, dell'organizzazione e delle risorse, per un omogeneo operato dei servizi sul territorio, per facilitare il dialogo tra servizi e tra istituzioni e per sostenere la rete. I contenuti degli indirizzi regionali dovranno essere l'esito di percorsi condivisi e concertati, con l'individuazione di linguaggi e procedure comuni.

Motivazione

Il livello istituzionale e territoriale adeguato per individuare alcune indicazioni di massima sulle forme di sostegno è quello regionale, laddove per alcune misure si può rinviare a una disciplina di maggiore dettaglio da definirsi successivamente nei singoli regolamenti locali.

Raccomandazione 121.1

Costruire e realizzare un sistema regionale di interventi e risposte ai bisogni dei bambini a rischio e in situazione di pregiudizio, che renda possibile l'attivazione di adeguati progetti di cura e protezione.

Azione/Indicazione operativa 1. Le Regioni adottano atti di programmazione nel settore sociale e socio-sanitario sia con l'individuazione degli obiettivi di benessere dei bambini e degli interventi di prevenzione dell'allontanamento sia con la definizione dei livelli territoriali ottimali per la gestione dei servizi e nello specifico per i servizi per l'affidamento familiare.

Azione/Indicazione operativa 2. Le linee di indirizzo regionali in tema di accoglienza dei bambini devono prevedere orientamenti specifici su:

- flussi adeguati di finanziamento, da assegnare attraverso criteri basati sull'implementazione di livelli comuni e uniformemente diffusi di intervento e sul raggiungimento di obiettivi condivisi;
- appropriata dotazione organica dei servizi, che favorisca la presenza di personale sanitario, sociale ed educativo, con formazione specifica e multidisciplinare²⁰.

²⁰ Nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa Parliamentary Assembly, *Recommendation 22 April 2015, n. 2068, Social services in Europe:*

Azione/Indicazione operativa 3. Il confronto e il raccordo tra tutti i livelli istituzionali e di governo del territorio sono sostenuti attraverso la creazione di tavoli di lavoro, incontri di approfondimento e la revisione periodica di atti e indirizzi, con l'apporto di tutte le istituzioni e servizi interessati e delle associazioni, reti e realtà del privato sociale impegnate nel settore.

Azione/Indicazione operativa 4. Le Regioni adottano strumenti di rilevazione dei dati, in autonomia e a integrazione dei flussi informativi previsti a livello nazionale, tenendo conto dell'esigenza di rilevare i dati in possesso di diversi attori coinvolti nei progetti di sostegno, onde considerare la situazione complessiva dei bambini del proprio territorio, con particolare attenzione alla migrazione dei minorenni fra diversi ambiti territoriali della regione e in/da regioni diverse.

Raccomandazione 121.2

Adottare una regolamentazione regionale rispetto all'affidamento familiare, nell'ambito della programmazione complessiva degli interventi a favore dei bambini e delle famiglie.

Azione/Indicazione operativa 1. Le Linee guida regionali contengono indicazioni rispetto all'integrazione socio-sanitaria dei servizi collegati all'affidamento familiare e alla dimensione territoriale e organizzativa ottimale per l'erogazione del servizio, anche favorendo sinergie e accordi tra più ambiti territoriali (figure professionali richieste, tipologie di affidamento familiare, forme di sostegno alle famiglie affidatarie...), definendo il termine (e le modalità di verifica dell'effettivo adempimento) entro il quale gli enti del territorio devono adeguare la propria regolamentazione a tali linee guida.

legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States sono individuati, e dettagliatamente definiti, anche gli elementi generali dei servizi sociali a misura di bambino, i servizi sociali specializzati, quelli ad alta intensità sociale, le strategie nell'erogazione dei servizi sociali, l'accessibilità dei servizi, la disponibilità, l'adeguatezza, le competenze professionali multidisciplinari e le questioni a esse collegate come la formazione e le responsabilità.

Raccomandazione 121.3

Sperimentazione di nuove tipologie

La continua evoluzione delle esigenze e dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie richiede che anche il sistema dei servizi possa attivare e sperimentare forme di affidamento innovative, nell'ambito di regole chiare e garanzie per i minorenni.

Azione/Indicazione operativa 1. Le amministrazioni regionali programmano e sperimentano, e regolamentano propriamente, esperienze innovative di affidamento familiare per i bambini tenendo conto delle prospettive e delle esperienze di tutti gli attori partecipanti al sistema della protezione e tutela dei minorenni.

Raccomandazione 121.4

Nella regolamentazione regionale in materia di affidamento familiare prevedere adeguate forme di sostegno diretto e indiretto alle famiglie affidatarie, disciplinate ai diversi livelli istituzionali.

Azione/Indicazione operativa 1. Sono definite a livello regionale e nel rispetto della normativa e degli accordi vigenti in materia²¹:

- le regole per l'attribuzione della titolarità della spesa in capo ai servizi sociali territoriali e per la definizione dell'eventuale compartecipazione dei servizi sanitari;
- la quota "base" di riferimento per il contributo spese mensile da corrispondere alle famiglie affidatarie, individuandone il valore parametrato a un riferimento univoco (ad esempio la cosiddetta Pensione minima INPS);
- le principali fattispecie rispetto alle quali si prevede la possibilità di un incremento del contributo spese mensile (disabilità, affidamento familiare di adolescenti o di neonati...);
- interventi economici a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli affidatari, nel caso di:
 - spese per alimenti particolari;
 - spese mediche straordinarie e ausili tecnici che esulano dalle prestazioni del SSN quali, ad esempio, spese dentistiche, protesi, spese per assistenza ospedaliera.

²¹ L'erogazione di livelli ulteriori di assistenza sanitaria, rispetto a quelli definiti uniformemente sul territorio nazionale, può essere consentita alle regioni in equilibrio economico – finanziario; questa facoltà è esplicitamente esclusa per le Regioni che hanno sottoscritto un Piano di rientro del disavanzo strutturale.

Azione/Indicazione operativa 2. Le Regioni definiscono le regole in base alle quali si individua la titolarità della presa in carico sanitaria, con particolare attenzione ai casi di inserimento del bambino in una famiglia residente in una ASL diversa da quella del minore.

Azione/Indicazione operativa 3. Viene adottata, a livello regionale, un'adeguata regolamentazione di ulteriori sostegni per gli affidamenti familiari, quali:

- esenzione dal ticket sanitario per i bambini in affidamento familiare, laddove ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa (art. 8, comma 16, della legge n. 537, del 1993)²²;
- priorità di accesso ai servizi pubblici ai quali si accede di norma tramite graduatoria (servizi socio-educativi e scuole dell'infanzia);
- esenzione o applicazione delle tariffe minime per la fruizione dei servizi a domanda individuale;
- agevolazioni per cure ortodontiche e protesi dentali. In nessun caso il costo dei materiali protesici può gravare sul Servizio sanitario nazionale;
- indicazioni per la compartecipazione alla spesa nelle situazioni in cui la famiglia di origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio.

Raccomandazione 121.5

Accompagnare l'implementazione della regolamentazione regionale con adeguate iniziative di informazione/formazione.

Azione/Indicazione operativa 1. Sono organizzati incontri seminari a livello regionale, rivolti ai diversi attori coinvolti nell'affidamento familiare, per la condivisione e l'approfondimento dei contenuti delle linee guida.

Raccomandazione 121.6

Con le linee guida regionali individuare modalità periodiche di lettura delle ricadute della disciplina adottata, di monitoraggio dell'appropriatezza, della coerenza e dell'effettiva applicazione delle indicazioni sull'affidamento familiare, adottando gli eventuali provvedimenti per la ridefinizione della cornice a suo tempo individuata.

Azione/Indicazione operativa 1. Nel percorso di verifica periodica, sono coinvolti i diversi soggetti istituzionali (compresi i referenti individuati dai servizi territoriali) competenti sull'affidamento familiare e le risorse che accompagnano il percorso dell'affidamento familiare.

Azione/Indicazione operativa 2. Monitoraggio e verifica sono supportati da adeguati flussi informativi regionali, definiti e aggiornati anche in raccordo con il livello nazionale.

Azione/Indicazione operativa 3. L'adozione delle linee guida può essere accompagnata da specifici protocolli d'intesa aspetti particolari, quali l'inserimento scolastico dei bambini in affidamento familiare, la segnalazione e l'invio delle relazioni al Tribunale per i minorenni²³.

23 Per quanto riguarda la stesura delle relazioni: se è vero che l'operatore, nell'illustrare la situazione, sia tenuto a descrivere anche aspetti di natura relazionale, è necessario che ogni considerazione sia ancorata a fattori oggettivi e adeguatamente valutabili dal giudice; la relazione, infatti, non deve essere meramente valutativa. Inoltre la relazione non deve mai essere concepita come documento confidenziale tra servizi sociali e Autorità giudiziaria, dovendo sempre essere messa a disposizione delle parti per la regolare instaurazione del contraddittorio su tutti gli atti del procedimento. Ovviamente la secretazione deve sempre riguardare quei dati la cui conoscenza potrebbe costituire grave pregiudizio, come il luogo in cui è in protezione il minore, ma i motivi che hanno portato all'allontanamento devono necessariamente essere letti dalle parti.

122 Comune

L'organizzazione dei servizi sociali per la protezione e cura dei cittadini di minore età è uno dei compiti fondamentali del Comune²⁴. Il Comune pianifica l'organizzazione del servizio sociale rispetto alle esigenze del territorio, secondo le modalità individuate dalla normativa regionale, che può prevedere differenti forme di gestione associata per ambiti sovracomunali o di gestione delegata. In ogni caso, il servizio sociale locale è responsabile del progetto quadro sui bambini e sulle famiglie in difficoltà in base a quanto disposto dalla legislazione vigente²⁵, nel cui ambito rientra, in quanto azione di tutela, l'affidamento familiare.

- 24 Il Comune resta il protagonista principale quale ente di prossimità (vedi art. 79 bis della legge n. 184 del 1983), introdotto dal [d.lgs. n. 154 del 2013](#), dove si dispone tra l'altro che "il giudice segnala ai Comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia". In questo senso, dunque, il recupero della famiglia di origine rappresenta il mezzo da preferire sempre per garantire la crescita equilibrata del minore e l'obiettivo prioritario dei servizi sociali.
- 25 [DPR 24 luglio 1977, n. 616](#) recante Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione); [l. 21 ottobre 1978, n. 641](#) recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali; [d.lgs 18 agosto 2000, n. 267](#) recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; [l. 8 novembre 2000, n. 328](#) recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; [l. 15 marzo 2017, n. 33](#), Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, collegata alla legge di bilancio 2016; [DPCM 12 gennaio 2017](#), Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del [d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502](#); Capo IV sul rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali del [d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#), Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, e nel 2018, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, seguito dal secondo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2021-2023) il 28 luglio 2021 approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, nell'ambito del nuovo [Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali](#); [l. 30 dicembre 2018, n. 145](#), Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, [decreto 30 dicembre 2021](#),

La legge n. 184 del 1983 affida specifiche funzioni al servizio sociale locale, che dopo averne valutato l'opportunità, dispone l'affidamento familiare e ne garantisce la regia²⁶.

Motivazione

Le competenze assegnate al servizio sociale rispetto all'affidamento familiare sottendono la necessità che l'Ente locale organizzi un sistema integrato di servizi capace di assolvere e sviluppare azioni specifiche per una piena realizzazione dell'istituto dell'affidamento familiare. All'interno di questo sistema integrato il Comune promuove la costituzione del Centro per l'affidamento familiare.

Raccomandazione 122.1

Riconoscere il ruolo centrale dell'Ambito territoriale sociale (ex l. n. 328 del 2000), aggregazione intercomunale che rappresenta la sede principale della programmazione locale, della progettazione, concertazione e coordinamento degli interventi e dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale.

Azione/Indicazione operativa 1. L'ATS stabilisce la titolarità dei Comuni nella pianificazione dei servizi sociali e nel dare risposte adeguate ed efficaci ai bisogni dei cittadini, mettendo in sinergia le risorse esistenti e integrando i servizi evitando sovrapposizioni di competenze.

Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023; [Legge di bilancio 2021](#) (art. 1, commi 794-804, della legge n. 178 del 2021) che ha inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali.

- 26 Infatti la legge n. 184 del 1983, art. 2 comma 3-bis stabilisce che i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere a un affidamento a una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

Raccomandazione 122.2

Adottare un atto deliberativo, a livello dell'ambito territoriale individuato per la gestione dei servizi sociali, che definisca le modalità tecniche e operative in materia di affidamento familiare, recependo le indicazioni regionali, da declinare con maggiore dettaglio anche operativo, garantendo risorse professionali ed economiche dedicate e per la programmazione, l'organizzazione e la gestione di servizi e interventi diretti e indiretti per la tutela dei bambini.

Azione/Indicazione operativa 1. I singoli Comuni, oppure l'Ente competente nel caso di gestione associata dei servizi sociali o di delega, adottano un provvedimento deliberativo con il quale, in coerenza con il livello amministrativo sovraordinato, si individuano le figure professionali che devono operare presso il servizio/l'équipe per l'affidamento familiare – con il relativo monte ore mensile minimo dedicato – e si regolamentano le procedure dell'affidamento familiare, con indicazioni organizzative.

Azione/Indicazione operativa 2. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a:

- garantire il rispetto dei diritti dei bambini, delle loro famiglie e delle famiglie affidatarie anche con la formalizzazione dell'affidamento sia consensuale che giudiziale;
- prevedere per le famiglie affidatarie un adeguato supporto professionale e di tipo economico durante il periodo dell'affidamento;
- approvare ogni tipo di agevolazione e di facilitazione all'accesso ai servizi comunali per sostenere i bambini in affidamento familiare e le famiglie affidatarie;
- rilasciare agli affidatari un'attestazione dell'affidamento del bambino.

122.a Competenza territoriale**Motivazione**

L'Ente locale che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in altro Comune.

Raccomandazione 122.a.1

Informare, nel caso di residenza degli affidatari in altro Comune, il servizio sociale di zona e il competente Centro per l'affidamento.

Azione/Indicazione operativa 1. Il servizio sociale del Comune che ha titolarità sull'affidamento familiare informa il servizio sociale del Comune in cui risiede la famiglia affidataria e il competente Centro per l'affidamento per la necessaria collaborazione nel sostegno alla famiglia affidataria e l'eventuale vigilanza sull'affidamento stesso.

Raccomandazione 122.a.2

Nel caso si renda necessario il trasferimento di affidamenti familiari in corso ad altro servizio o operatore, prestare la massima attenzione al momento del passaggio, durante il quale occorre garantire continuità nella presa in carico del bambino e nel sostegno agli affidatari.

Azione/Indicazione operativa 1. Il trasferimento di residenza del bambino presso gli affidatari non comporta il trasferimento del caso al servizio di zona.

Raccomandazione 122.a.3

Avviare e mantenere, da parte degli operatori che hanno in carico il bambino, i rapporti con le strutture scolastiche, ricreative, sanitarie, lavorative, ecc. dove l'affidato è inserito.

Azione/Indicazione operativa 1. Gli operatori si aggiornano e confrontano puntualmente con gli affidatari sull'andamento di tali inserimenti.

122.b Sostegno economico e interventi di supporto**Motivazione**

Riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari e concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili e idonee a impegnarsi nell'affidamento familiare.

Raccomandazione 122.b.1

Sostenere l'affidamento familiare attivando specifici interventi, anche economici.

Azione/Indicazione operativa 1. L'Ente locale sostiene le spese relative agli affidamenti familiari avviati, assicurando la copertura assicurativa per gli affidatari e i bambini in affidamento familiare (in particolare rispetto a responsabilità civile e infortuni) e corrispondendo agli affidatari il contributo spese mensile, anche in considerazione a bisogni speciali afferenti all'area socio-sanitaria o sanitaria, secondo la normativa nazionale e le disposizioni regionali.

Azione/Indicazione operativa 2. All'avvio dell'affidamento familiare si attivano le necessarie procedure amministrative per l'erogazione del contributo economico e per l'attivazione degli altri benefici previsti.

Azione/Indicazione operativa 3. Gli Enti locali e i servizi sanitari supportano gli affidatari anche tramite facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali ed esenzioni dal pagamento delle relative spese secondo le disposizioni vigenti.

Azione/Indicazione operativa 4. Gli Enti locali e/o i Centri per l'affidamento familiare predispongono specifici strumenti informativi e informano in modo chiaro gli affidatari sulle agevolazioni, contributi e provvidenze di cui hanno diritto.

122.c Formazione operatori

Motivazione

Sostenere la qualità e l'efficacia dell'affidamento familiare attraverso la formazione, l'aggiornamento e il confronto professionale, il monitoraggio degli interventi, lo studio e la riflessione professionale.

Raccomandazione 122.c.1

Assicurare l'aggiornamento e la supervisione degli operatori e curare la stesura e stipulazione di protocolli operativi.

Azione/Indicazione operativa 1. Gli Enti favoriscono la partecipazione degli operatori pubblici e privati impegnati nell'affidamento familiare a occasioni di formazione, d'incontro e di crescita professionale ove poter confrontare e condividere riflessioni ed esperienze.

Azione/Indicazione operativa 2. Gli Enti individuano indicatori di qualità degli interventi e di strumenti omogenei di monitoraggio dell'esperienza e di valutazione del servizio reso.

Azione/Indicazione operativa 3. Garantire un nucleo minimo di base di contenuti interdisciplinari sulle Linee di indirizzo da introdurre nei corsi di studio universitari triennali e magistrali.

Azione/Indicazione operativa 4. Gli interventi di affido richiedono un'azione sistematica di formazione continua, già definita nel progetto quadro fin dalla fase di stesura, della famiglia affidataria e della famiglia di origine, anche tramite regolari percorsi di supervisione la cui responsabilità va affidata a un'équipe di lavoro multidisciplinare stabile.

Azione/Indicazione operativa 5. Gli interventi di affido richiedono un'azione sistematica di formazione continua e un regolare percorso di supervisione dei diversi operatori.

122.d Centro per l'affidamento familiare

Per assicurare all'affidamento familiare il necessario livello qualitativo e organizzativo è funzionale l'attivazione di Centri per l'affidamento familiare, comunque denominati, che abbiano un congruo numero di operatori e di ore lavoro specificamente dedicate, anche in rapporto alla popolazione e all'utenza.

Motivazione

I Centri per l'affidamento familiare si configurano come strutturazione organizzativa cui è affidata la competenza di realizzare gli interventi per l'affidamento familiare, dove meglio (più efficacemente, più efficientemente e più economicamente) si possono realizzare tutte le funzioni di sostegno, raccordo, coordinamento e monitoraggio relative all'affidamento familiare.

Raccomandazione 122.d.1

Costituire, di concerto con le Aziende sanitarie locali (ASL), servizi dedicati all'affidamento familiare, con individuazione chiara e precisa dell'ente cui spetta la funzione di "regia" dei diversi attori, in un'ottica di condivisione degli obiettivi e di verifica dei risultati, in coerenza con l'assetto del sistema dei servizi socio-sanitari definito a livello regionale.

Azione/Indicazione operativa 1. I Comuni e le Aziende sanitarie, al fine di lavorare con una progettualità comune per la promozione, la gestione e il sostegno dell'affidamento familiare, stipulano appositi protocolli operativi, individuano le figure professionali sociali e sanitarie messe a disposizione, il relativo monte ore, rispetto alle diverse attività e definiscono procedure, modalità di raccordo e trasmissione delle informazioni anche al fine di costituire équipe di lavoro stabili.

Azione/Indicazione operativa 2. Il Comune e l'ASL contribuiscono con risorse professionali e finanziarie all'organizzazione e al mantenimento di una o più équipe multidisciplinari, che seguono ogni bambino in affidamento familiare. Esse sono composte da operatori di servizi sociali e socio-sanitari e possono avvalersi delle competenze professionali delle altre strutture pubbliche del territorio e delle collaborazioni delle associazioni familiari, comprese quelle eventualmente indicate dagli affidatari.

Raccomandazione 122.d.2

Assegnare al Centro per l'affidamento familiare le seguenti funzioni:

- sensibilizzazione all'affidamento familiare attraverso campagne permanenti;
- informazione e formazione delle persone disponibili all'accoglienza;
- valutazione delle disponibilità all'affidamento familiare;
- consulenza e supporto nei confronti degli operatori socio-sanitari territoriali per la costruzione e gestione del Progetto di Affidamento familiare;
- abbinamento risorsa-bambino (in collaborazione con gli operatori che si occupano della protezione e cura);
- predisposizione e aggiornamento di banche dati dei bambini in affidamento familiare, delle risorse reperite e formate e conseguente rilevazione statistica;
- programmazione, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati;
- conduzione dei gruppi di sostegno agli affidatari;
- cura dei rapporti con altri servizi, associazioni e reti familiari.

122.e Monitoraggio e valutazione**Motivazione**

La "tracciabilità" dell'affidamento familiare è un'esigenza che si riferisce al rispetto dei diritti del bambino e alla trasparenza dell'operato dei servizi prima ancora che ad aspetti organizzativi o statistici.

Raccomandazione 122.e.1

Curare la raccolta dati relativa alle candidature all'affidamento familiare, ai relativi percorsi di valutazione, alle richieste di affidamento familiare pervenute, agli affidamenti familiari avviati e a quelli conclusi.

Azione/Indicazione operativa 1. I Centri per l'affidamento familiare predispongono specifiche schede per la presentazione delle richieste di affidamento familiare e per la raccolta dati sugli affidatari e i rispettivi percorsi di valutazione, curando la conseguente rilevazione e lettura statistica.

Azione/Indicazione operativa 2. Gli Enti locali e/o i Centri per l'affidamento familiare, per seguire adeguatamente ed efficientemente gli affidamenti familiari, utilizzano strumenti specifici quali schede, banche dati, relazioni, colloqui, interventi economici e supporti professionali.

Raccomandazione 122.e.2

Collaborare, per quanto di competenza, all'implementazione, gestione e aggiornamento dei flussi informativi regionali e nazionali sull'affidamento familiare.

Azione/Indicazione operativa 1. I servizi territoriali incaricati dalle normative regionali partecipano all'aggiornamento periodico della documentazione cartacea e informatica relativa agli affidamenti familiari per rispondere ai debiti informativi regionali e nazionali.

123**Provincia, città metropolitana e coordinamento sovrazonale**

Le province, le città metropolitane, i coordinamenti sovrazonali possono concorrere alla realizzazione di azioni di promozione, raccordo, programmazione e monitoraggio, con modalità che variano sulla base del ruolo loro attribuito dagli atti normativi e programmatori vigenti.

Raccomandazione 123.1

Coinvolgere le province le città metropolitane, i coordinamenti sovrazonali nei percorsi che riguardano l'affidamento familiare in coerenza con le scelte e le disposizioni regionali in materia.

Azione/Indicazione operativa 1. Le forme strutturate di coordinamento a livello sovrazonale hanno lo scopo di:

- promuovere e sostenere il coordinamento formativo dei Centri per l'affidamento;
- individuare e diffondere possibili modelli operativi e buone prassi di riferimento;
- realizzare attività formative per gli operatori in raccordo con gli altri soggetti territoriali;
- organizzare iniziative di promozione della cultura dell'accoglienza, con particolare riguardo all'affidamento familiare in raccordo con i centri per l'affidamento familiare e le associazioni e reti presenti nel territorio.

Azione/Indicazione operativa 2. Le province, le città metropolitane, i coordinamenti sovrazionali, di concerto con i servizi competenti, possono promuovere lo scambio informativo e/o apposite banche dati delle famiglie già selezionate e formate per l'affidamento familiare, allo scopo di favorire, da parte dei servizi territoriali, l'individuazione delle risorse più adeguate²⁷.

124 Azienda sanitaria locale

In ogni ambito territoriale, al di là delle forme di organizzazione definite in sede di programmazione regionale e locale, deve essere garantita la piena integrazione ed efficacia degli interventi sociali e sanitari²⁸.

Motivazione

Nell'affidamento familiare la presa in carico tecnica è affidata a équipe multiprofessionali di natura integrata sociale-sanitaria. Nello specifico, secondo la normativa vigente²⁹, sono a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e sulle famiglie affidatarie e le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative per minorenni e adolescenti.

Raccomandazione 124.1

Appositi protocolli operativi, che derivano dagli atti regionali di definizione delle competenze sanitarie e socio-assistenziali, sostengono i percorsi di presa in carico dei bambini e dei loro nuclei in situazione di rischio o di pregiudizio.

Azione/Indicazione operativa 1. Gli operatori delle strutture sanitarie specialistiche, in stretta integrazione con i servizi sociali, oltre che per le funzioni svolte dall'équipe multidisciplinare del Centro per l'affidamento familiare, intervengono nella fase promozionale e di sensibilizzazione alle tematiche dell'affidamento familiare, nella cooperazione con le risorse del privato sociale presenti sul territorio e in tutti i percorsi di cura e protezione che richiedano:

- una valutazione e una presa in carico diretta, qualora il bambino si trovi in una situazione clinica richiedente l'intervento psicoterapeutico;
- una valutazione (diagnosi e prognosi) delle condizioni psicopatologiche dell'adulto genitore, una valutazione della recuperabilità delle funzioni genitoriali, un conseguente trattamento psicoterapeutico.

Azione/Indicazione operativa 2. Sono definiti, con atti specifici, i diversi livelli e le relative modalità di collaborazione per la protezione e cura dei bambini:

- tra servizi sociali e servizi socio-sanitari o sanitari per bambini;
- tra servizi per i bambini e servizi per adulti (in particolare dipartimento salute mentale, servizi per le tossicodipendenze);
- tra servizi di territori diversi, nel caso di inserimento del bambino presso una famiglia affidataria residente in un territorio diverso da quello di residenza del minorenne.

Raccomandazione 124.2

I servizi sanitari e socio-sanitari curano, in accordo e integrazione con i servizi sociali, la valutazione diagnostica e prognostica del bambino e dell'adulto genitore e il sostegno e l'assistenza psicologica al bambino, alla sua famiglia e agli affidatari.

Azione/Indicazione operativa 1. Nel provvedimento di affidamento si indica a quale servizio sanitario afferisce la presa in carico del bambino affidato, fermo restando che le strutture sanitarie e socio-sanitarie dell'ASL di residenza della famiglia del bambino hanno la responsabilità del monitoraggio e del sostegno a tale nucleo in previsione del futuro rientro.

27 Cfr. Presidente della Repubblica, [decreto 25 gennaio 2022](#), *Approvazione del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023 Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 1, comma 5, del DPR n. 103 del 2007.* (azione 30 - Sviluppare e integrare sistemi informativi sull'infanzia e l'adolescenza).

28 Si veda [art. 21 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2017](#), *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

29 DPCM 12 gennaio 2017, con riferimento in particolare agli artt 24 e 25. Inoltre la [legge di bilancio 2022](#) (art. 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021) finalizza, dal 2022, l'importo annuo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, all'aggiornamento dei LEA.

Azione/Indicazione operativa 2. I competenti servizi sanitari specialistici (Neuropsichiatria infantile, servizi per le dipendenze, Dipartimento di salute mentale...) collaborano su specifiche problematiche di cura e riabilitazione del bambino in affidamento familiare e/o della sua famiglia.

Raccomandazione 124.3

Facilitare l'accesso e l'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie al bambino in affidamento familiare, con particolare riguardo a quelli con disabilità di tipo fisico, psichico e sensoriale.

Azione/Indicazione operativa 1. Sono individuati percorsi prioritari per rispondere in tempi adeguati ai bisogni di cura del bambino in affidamento familiare (visite specialistiche, sostegno psicologico e psicoterapeutico, interventi riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare, protesi e ausili, ecc.).

125 Magistratura minorile e tutelare

Il ruolo della magistratura è essenziale nella definizione dei percorsi di affidamento familiare³⁰:

- il Giudice tutelare rende esecutivo il provvedimento di affidamento familiare disposto dal servizio sociale con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e vigila sugli affidamenti consensuali per la durata dei due anni previsti dalla legge;
- il Tribunale per i minorenni emette il provvedimento di affidamento familiare nei casi in cui manchi l'assenso da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
- il Tribunale per i minorenni dispone la prosecuzione, oltre i due anni, degli affidamenti consensuali qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore d'età³¹;
- lo stesso Tribunale dichiara l'adottabilità del bambino di cui sia accertata la situazione di abbandono;

30 In questa sede la [legge n. 206 del 2021](#) è intervenuta sull'art. 403 modificando il primo comma e aggiungendone altri 7 al fine di superare la mancanza di passaggi procedurali ben scanditi dalla legge con il risultato che, oggi, la disciplina offre maggiori garanzie procedurali alle parti e termini procedurali certi. In particolare la previsione dell'art. 403 c.c. sugli interventi della pubblica autorità in caso di abbandono morale o materiale del minore non sottoponeva ad alcun controllo giurisdizionale gli atti relativi, mentre ora viene novellata, modificandone i presupposti e prevedendo un articolato *iter* di verifica e controllo in sede giurisdizionale. La legge prevede l'immediato avviso orale del provvedimento al PM presso il tribunale per i minorenni, con trasmissione entro le 24 ore delle misure adottate, corredate di documentazione utile e di una sintetica relazione. Il PM entro le 72 ore successive, se non revoca i provvedimenti, ne chiede la convalida al tribunale per i minorenni, potendo assumere sommarie informazioni e compiere accertamenti, richiedendo se del caso, misure decadenziali o limitative della responsabilità genitoriale. Nelle 48 ore successive il tribunale, con decreto, provvede sulla convalida nominando il curatore speciale del minore, il giudice relatore, fissando l'udienza innanzi al collegio. Il decreto viene comunicato al PM e notificato ai titolari della responsabilità genitoriale e al curatore speciale.

31 Cfr. il [d.lgs n. 149 del 2022](#), dove specifica che sebbene tale periodo non possa superare la durata di 24 mesi, è prorogabile, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore.

- il Tribunale per i minorenni è competente per l'adozione di tutti i provvedimenti che riguardano i minorenni stranieri non accompagnati³².

Motivazione

Il raccordo tra le Autorità giudiziarie e il sistema integrato dei servizi appare di fondamentale importanza per implementare i canali di comunicazione, favorire l'instaurarsi di prassi fattive di informazione reciproca, attraverso l'esplicitazione delle rispettive esigenze e l'individuazione di soluzioni sempre più favorevoli a un operato corretto ed efficace, nel superiore interesse dei bambini, tenendo conto della possibilità di conciliare i tempi delle procedure con i tempi e le esigenze di sviluppo del bambino.

Raccomandazione 125.1

Promuovere il raccordo con le Autorità giudiziarie minorili a diversi livelli, a partire da quella "macro" regionale, fino ad arrivare a quello dell'interazione concreta con i servizi territoriali.

Azione/Indicazione operativa 1. Le Autorità giudiziarie sono coinvolte nel percorso di predisposizione delle linee guida regionali in materia di segnalazione, cura e protezione e affidamento familiare, nonché di tutte le modalità volte ad agevolare le comunicazioni tra Autorità giudiziarie minorili e servizi territoriali.

Azione/Indicazione operativa 2. Sono definite, a livello regionale, modalità e contenuti fondamentali delle comunicazioni inerenti "ogni evento di particolare rilevanza", che riguardi il bambino o la sua famiglia o gli affidatari, nonché delle relazioni semestrali che i servizi sono tenuti a inviare al Tribunale per i minorenni.

Azione/Indicazione operativa 3. Sono individuate, a livello regionale forme di integrazione tra i flussi informativi inerenti i bambini allontanati dalla famiglia trasmessi dai servizi sociali all'amministrazione regionale e le informazioni da inoltrare al Tribunale per i minorenni, evitando per quanto possibile la duplicazione degli adempimenti a carico dei servizi.

Azione/Indicazione operativa 4. Specifiche progettualità sono ratificate, a livello territoriale, da protocolli a carattere decentrato, tra amministrazioni locali e Autorità giudiziarie minorili, con l'eventuale coinvolgimento delle associazioni.

³² Per i minorenni non accompagnati il d.lgs n. 220 del 2017 ha spostato la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore dal giudice tutelare al Tribunale per i minorenni, concentrando così tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative ai minorenni stranieri non accompagnati presso uno stesso giudice. Infatti dispone che: "il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato."

126 Tutore

Quando i genitori non sono nella condizione – per diverse ragioni – di esercitare le responsabilità genitoriali (decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale, incapacità per minore età o interdizione, lontananza), il bambino deve essere legalmente rappresentato da un tutore, nominato con provvedimento dell'Autorità giudiziaria (Giudice tutelare o Tribunale per i minorenni, secondo i casi). I tutori volontari esercitano la rappresentanza legale del minorenne straniero arrivato in Italia senza punti di riferimento.

Motivazione

Il tutore ha la cura del bambino e lo rappresenta. Il suo principale riferimento è il servizio titolare del caso, con il quale stabilisce fin da subito un rapporto di collaborazione, al fine di coordinare e condividere modalità e interventi.

Raccomandazione 126.1

Garantire i contatti e la collaborazione attiva, soprattutto nei momenti salienti del Progetto di Affidamento familiare, tra il tutore e il servizio titolare del progetto, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità.

Azione/Indicazione operativa 1. Il tutore, appena assunta la tutela, contatta l'operatore responsabile del caso, richiedendo un incontro per una reciproca conoscenza personale e una presentazione della situazione, prevedendo inoltre periodici aggiornamenti sul caso.

Azione/Indicazione operativa 2. L'operatore responsabile del caso tiene aggiornato il tutore sull'andamento del progetto, raccogliendo e valutando sue eventuali proposte di modifica dello stesso e di ulteriori interventi.

Azione/Indicazione operativa 3. I tutori sono adeguatamente formati, attraverso iniziative specifiche e coordinate a livello regionale, che prevedano una forte integrazione con i servizi sociali e sanitari dedicati all'affidamento.

Azione/Indicazione operativa 4. Il tutore collabora fattivamente con la famiglia affidataria, stabilendo con essa contatti periodici e di comunicazione reciproca.

127 Curatore speciale del minore

Per garantire la salvaguardia degli interessi del minore d'età che sia parte di un procedimento civile, in tutti i casi in cui manchi la presenza della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza del minore, o in tutte le ipotesi di conflitto di interesse tra il minore stesso e i suoi genitori ovvero il suo rappresentante, è prevista la nomina di un curatore speciale³³. Il suo compito si esaurisce quando vengono meno le esigenze che ne hanno determinato la nomina anche se talvolta può avere compiti di esecuzione del provvedimento.

L'obbligatorietà della nomina del rappresentante speciale del minore è prevista anche in questi casi³⁴:

- al procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale promosso dal Pubblico ministero contro entrambi i genitori o da uno dei genitori verso l'altro;
- al procedimento di affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983;
- ai provvedimenti di cui all'art. 403 c.c.;

33 Cfr. [d.lgs. n. 149 del 2022](#) art. 473 bis 8 (Curatore speciale del minore). La riforma Cartabia ha modificato gli artt. 78 e 80 c.p.c., che disciplinano le ipotesi e la modalità di nomina di tale figura prevedendo che il giudice debba provvedere in via obbligatoria alla nomina del curatore speciale del minore, a pena di nullità degli atti del procedimento e anche d'ufficio. La nomina del curatore è, invece, facoltativa quando il giudice valuti che i genitori siano per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; in questo caso, la nomina sarà fatta con provvedimento succintamente motivato. La riforma ne ha precisato il procedimento, aggiungendo all'art. 80 c.p.c. due ulteriori commi che specificano le persone legittimate a richiedere la nomina di tale figura: oltre ovviamente al giudice, al pubblico ministero e ai genitori, oggi è previsto che chiunque ne abbia interesse può farlo, anche il minore che abbia compiuto 14 anni. Al curatore speciale il decreto legislativo ha riconosciuto sia il potere di rappresentanza processuale del minore, che quello di rappresentanza sostanziale.

34 Vedi la [legge di riforma n. 206 del 2021](#), *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*, nella parte che riguarda le norme relative al curatore speciale del minore.

- nei casi in cui si ritenga inadeguata la rappresentanza processuale operata dai genitori nell'interesse di figli o nei casi in cui il minore ne faccia richiesta avendo compiuto i 14 anni.

Motivazione

Il difensore/curatore speciale del bambino intrattiene con tutti gli altri soggetti che seguono il bambino stesso rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione.

Raccomandazione 127.1

Promuovere il raccordo dell'attività del curatore speciale con quella degli altri soggetti coinvolti, anche con riferimento alla definizione e conoscenza del progetto di sostegno e assistenza definito dai servizi sociali e sanitari e alla relazione tra questi e le Autorità giudiziarie minorili.

Azione/Indicazione operativa 1. Il curatore valuta insieme ai servizi le modalità più opportune per rapportarsi con il bambino, per incontrarlo e, in questo caso, fornisce al minore spiegazioni comprensibili sul proprio ruolo e sulla procedura che lo riguarda, e si rende disponibile, in collaborazione con le varie figure professionali competenti, a fornirgli informazioni sull'esito della procedura.

128 Scuola (Educazione)

È fondamentale, pur nell'ambito della autonomia scolastica, una proficua interazione tra gli operatori dell'affidamento familiare, gli insegnanti, le famiglie, le associazioni e le reti di famiglie, i tutori, che preveda l'identificazione di un referente per gli alunni che sono fuori dalla famiglia di origine, a partire dai nidi e dai servizi 0-3; un'adeguata formazione dei docenti, sempre più spesso chiamati a comporre, all'interno della propria classe, un articolato quadro di complessità, relazioni, storie e percorsi differenti e l'applicazione delle [Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine](#)³⁵.

35 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, 11 dicembre 2017, [Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine](#).

Motivazione

La scuola svolge un ruolo altamente significativo nel promuovere il benessere dei bambini, nel favorire lo sviluppo in un contesto a misura dei loro bisogni e della loro specifica situazione, la rielaborazione delle proprie esperienze, tenuto conto del fondamentale diritto di ogni bambino, ancorché allontanato dalla famiglia, alla continuità della propria storia. La scuola è luogo privilegiato per la sensibilizzazione delle famiglie sui diritti dei bambini e sulla cultura dell'accoglienza familiare. La scuola, i servizi, le associazioni e le reti familiari possono attivare adeguati percorsi di prevenzione e reti di solidarietà informale tra le famiglie.

Raccomandazione 128.1

Individuare a livello regionale, di concerto tra Regione e Ufficio scolastico regionale e in collaborazione con i servizi e le associazioni, percorsi condivisi sul tema dell'inserimento scolastico dei bambini che vivono percorsi di protezione e tutela, con particolare attenzione ai bambini in affidamento familiare, in comunità e in adozione.

Azione/Indicazione operativa 1. Si definiscono percorsi e procedure per le forme di collaborazione fra il sistema scolastico e quello dei servizi nell'ambito della protezione e cura dei bambini e per la segnalazione delle situazioni a rischio di allontanamento (responsabilità della scuola, forme di accesso ed eventualmente di consulenza presso il sistema dei servizi).

Azione/Indicazione operativa 2. Gli Istituti scolastici, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali e le Regioni, organizzano seminari di formazione congiunta scuola/servizi sociali e sanitari sul tema della protezione e tutela dei bambini in affidamento familiare e in comunità di accoglienza residenziale oltre che di conoscenza e di applicazione delle [Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine](#).

Azione/Indicazione operativa 3. Nell'ottica della personalizzazione dei percorsi scolastici ai bisogni dei bambini allontanati dalla famiglia, si prevede la possibilità di modifiche o integrazioni alle attività programmate, tenendo conto anche della necessità di valorizzare le competenze acquisite dallo studente nei percorsi scolastici precedenti l'affidamento familiare o l'accoglienza in comunità.

Azione/Indicazione operativa 4. Le istituzioni competenti predispongono materiali didattici specifici sul tema dell'affidamento da diffondere e mettere a disposizione delle scuole.

Raccomandazione 128.2

Valorizzare il ruolo e l'apporto della scuola per favorire l'inclusione sociale del bambino che vive l'esperienza dell'affidamento familiare.

Azione/Indicazione operativa 1. Il coinvolgimento dell'istituto scolastico frequentato dal bambino in affidamento familiare va previsto già nella costruzione del Progetto di Affidamento familiare, e comunque, nella sua applicazione.

Azione/Indicazione operativa 2. L'insegnante referente di classe del bambino in affidamento familiare è al corrente della situazione complessiva e partecipa come membro attivo all'équipe sul caso, apportando le sue conoscenze e le sue osservazioni sul comportamento, sulla crescita, sugli apprendimenti, sui rapporti sociali nel contesto scolastico, contribuendo così sia alla formulazione del progetto sia alla sua ridefinizione *in itinere*.

Raccomandazione 128.3

Attivare e mantenere contatti e collaborazioni fra l'équipe territoriale sociale e le competenti strutture scolastiche e favorire il rapporto tra queste e gli affidatari.

Azione/Indicazione operativa 1. L'affidatario in relazione ai rapporti con la scuola esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale e partecipa all'elezione degli organi collegiali.

Azione/Indicazione operativa 2. L'affidatario segue le indicazioni dell'autorità affidante e tiene conto di quelle del tutore o dei genitori rispetto a scelte discrezionali e di rilievo per il futuro dell'affidato (scelta del percorso scolastico, ecc.).

129

Figure di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza

Le figure di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza sono presenti ai vari livelli: nazionale e regionale soprattutto, ma anche provinciale e comunale. La loro istituzione è un passo importante nel riconoscimento dei diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione internazionale del 1989.

Motivazioni

Ai **Garanti** sono affidati diversi compiti, tra cui: promuovere e rafforzare l'esigibilità dei diritti stabiliti dalla Convenzione del 1989; verificare l'attuazione di tali diritti sul territorio di competenza, segnalando le violazioni e contribuendo a rimuoverne le cause; collaborare tra loro e promuovere sinergie tra tutte le istituzioni preposte alla tutela dei diritti e degli interessi dei bambini in modo continuativo e permanente; favorire l'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale e nazionale.

Raccomandazione 129.1

Riconoscere e valorizzare il ruolo e i compiti dei Garanti per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Azione/Indicazione operativa 1. Istituire in ogni Regione la figura del Garante regionale riconoscendone l'autonomia, l'indipendenza e l'unicità, anche rispetto ad altre figure di garanzia con cui si possono presentare evidenti conflitti d'interesse.

Azione/Indicazione operativa 2. Promuovere la collaborazione tra i Garanti, a livello locale e nazionale, e tra questi e le istituzioni/enti deputati alla tutela e alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per garantire maggiore efficacia delle azioni e uguaglianza delle opportunità offerte sul territorio nazionale.

Azione/Indicazione operativa 3. Diffondere prassi o protocolli di intesa tra i diversi attori istituzionali che abbiano per oggetto la promozione o la difesa dei diritti dei bambini³⁶.

Raccomandazione 129.2

È necessario che i Garanti vigilino sul rispetto delle condizioni di vita dei bambini, in particolare quelli più vulnerabili e a rischio di emarginazione socio-culturale, di abbandono, di abuso e quelli in accoglienza.

³⁶ Vedi Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, [Protocollo 31 maggio 2022, n. 676/2022, Protocollo di intesa tra AGIA, Ministero dell'interno e Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali.](#)

200

Caratteristiche e condizioni per l'affidamento familiare

210

Caratteristiche dell'affidamento familiare

Per il bambino è fondamentale il bisogno di appartenere a una famiglia che sia in grado di prendersi cura di lui in maniera positiva, cioè di accompagnarne lo sviluppo per garantirne il fondamentale benessere inteso quale situazione generale di soddisfazione dei bisogni materiali, fisici, affettivo-emotivi, sociali e psicologici. Il benessere è il risultato di molteplici interazioni fra le relazioni genitoriali, familiari e sociali. Il soggetto principale del progetto di intervento, pertanto, è l'insieme di queste relazioni, piuttosto che il singolo bambino.

Motivazione

Non vi è una condizione intrinseca al bambino che sia di per sé garanzia di "affidabilità", ossia di successo nell'intervento dell'affidamento familiare: la combinazione "gravi problemi buoni esiti" è sempre possibile, come del resto quella "leggeri problemi cattivi esiti".

Raccomandazione 210.1

Nel determinare la pertinenza dell'accoglienza di ogni bambino in affidamento familiare vanno sempre contestualmente valutate le condizioni che rendono possibile il buon esito della scelta, che sono per lo più riferite al processo di intervento e quindi garantite dal Progetto di Affidamento, cioè dall'insieme delle risorse messe a disposizione nel contesto di vita del bambino, e quindi dalla appropriatezza degli interventi. È stato dimostrato che una molteplicità di collocamenti esterni alla famiglia ha un impatto negativo sullo sviluppo del bambino, in maniera tanto più forte quanto più sono piccoli.



Azione/Indicazione operativa 1. Al fine di garantire soddisfazione ai fondamentali bisogni del bambino, si opera sin dall'inizio una valutazione globale e approfondita (*assessment*) della sua situazione, della sua famiglia, del suo ambiente sociale e delle relazioni fra questi mondi, in termini sia di criticità cui far fronte sia di risorse da attivare.

Azione/Indicazione operativa 2. La valutazione sulla condizione del bambino e della sua famiglia viene realizzata dagli operatori dei servizi utilizzando gli strumenti professionali specifici, in una logica multidisciplinare.

Azione/Indicazione operativa 3. Dalla valutazione prende corpo il progetto di intervento, costituito da un insieme di azioni appropriate, coerenti alla valutazione, rispettose dei tempi di vita del bambino, che perseguono obiettivi realistici e valutabili in termini di esito.

211

Condizioni per il buon esito dell'affidamento familiare

Motivazione

Il significato di "buon esito" di un intervento di affidamento familiare si rileva quando, alla conclusione dell'esperienza, il bambino viva in un ambiente relazionale più capace del precedente di rispondere ai suoi bisogni di sviluppo, in una situazione di maggiore sicurezza e benessere complessivo e in un contesto più stabile.

Raccomandazione 211.1

Garantire al bambino le condizioni per il suo pieno sviluppo e una crescita equilibrata.

Azione/Indicazione operativa 1. L'insieme degli attori coinvolti nel progetto vigila sul fatto che il bambino riesca a costruire una relazione significativa, in cui costruire fiducia e sicurezza affettiva, con almeno un adulto di riferimento, possibilmente all'interno della famiglia affidataria.

Azione/Indicazione operativa 2. L'insieme degli attori coinvolti crea le opportune occasioni per il bambino di crescere dentro una ricca rete di relazioni sociali fra pari e con altri adulti che garantisca la soddisfazione del bisogno di vivere le esperienze affettive, sociali, culturali, educative e ricreative adeguate all'età.

Raccomandazione 211.2

Garantire al bambino un progetto appropriato rispetto ai bisogni reali suoi e della sua famiglia.

Azione/Indicazione operativa 1. È assicurata una prospettiva unitaria e professionale di gestione complessiva del progetto che richiede che non vi siano tanti progetti quanti sono gli attori che entrano in gioco e di saper lavorare superando i confini delle diverse professionalità e dei diversi servizi coinvolti.

Raccomandazione 211.3

Garantire al bambino e alla sua famiglia la possibilità di essere parte attiva in tutte le fasi del progetto.

Azione/Indicazione operativa 1. Il bambino è costantemente informato, ascoltato, coinvolto nelle decisioni e discussioni che riguardano la sua vita e quella della sua famiglia.

Azione/Indicazione operativa 2. Gli operatori informano e ascoltano la famiglia per capire come il bambino e i genitori vedono i loro problemi e la loro vita, costruendo un partenariato attivo con entrambi.

Motivazione

Nel corso dell'affidamento familiare, a seconda delle situazioni, dei contesti, delle fasi del Progetto di Affidamento, si possono avere livelli diversi di riunificazione familiare e di senso di appartenenza. In ogni caso, occorre assicurare al bambino la possibilità di avere accesso al racconto sulla propria storia, sul senso e le ragioni del proprio vivere in un'altra famiglia, che lo aiuti a costruirsi una rappresentazione positiva basata su una trama di senso fra i differenti eventi e soggetti che hanno preso parte alla sua storia passata.

Raccomandazione 211.4

Garantire al bambino il mantenimento dei legami con la propria famiglia e del sentimento della piena appartenenza a essa soprattutto durante il periodo in cui è allontanato.

Azione/Indicazione operativa 1. Gli adulti di riferimento del bambino costruiscono con lui, poco a poco, una narrazione veritiera e sensata, alla portata dell'età e delle possibilità di comprensione del bambino, rispetto alla sua famiglia e alle difficoltà vissute dai genitori che hanno dato origine alla separazione e al conseguente affidamento familiare.

Motivazione

L'allontanamento e l'affidamento familiare nell'età della preadolescenza e dell'adolescenza deve rispondere a bisogni specifici in cui il disagio e la fatica di vivere si esprimono in un *continuum* tra comportamenti oppositivi e trasgressivi da una parte e manifestazioni sintomatiche di chiusura, depressione, sofferenze che usano il corpo dall'altra. Queste età pongono particolari problemi, che hanno bisogno di risposte adeguate e personalizzate, ai servizi sociali e sanitari, alla scuola, alla magistratura, alla famiglia affidataria e alla società tutta.

Raccomandazione 211.5

Garantire al preadolescente e all'adolescente l'opportunità di vivere l'affidamento familiare in un contesto sociale di ascolto rispettoso e positivo e di risposte coerenti e propositive finalizzate a riconoscere le potenzialità di ognuno.

Azione/Indicazione operativa 1. Costruire una rete integrata di interventi in grado di offrire un ascolto autentico, profondamente identificato sia con le potenzialità e le risorse di ogni ragazzo e ragazza in affidamento che con le loro personali difficoltà evolutive.

Azione/Indicazione operativa 2. Accompagnare l'adolescente in affidamento familiare nella crescita della consapevolezza e dello sviluppo delle competenze di ruolo a partire dalle proprie attitudini e dai propri desideri.

Azione/Indicazione operativa 3. Cogliere e valorizzare le risorse affettive e relazionali, oltre i luoghi comuni sugli adolescenti, offrendo concrete opportunità, all'interno della famiglia affidataria e nel complessivo contesto sociale, per realizzazione di sé vivendo il presente e costruendo il proprio futuro anche a partire dall'esperienza di affidamento familiare.

220 Tipologie di affidamento familiare

Nel corso degli anni, l'indicazione normativa sull'affidamento familiare è stata declinata in una pluralità di forme anche in base all'intensità del bisogno e dei "tempi" di accoglienza per poter rispondere in modo differenziato, flessibile e modulare alle esigenze diverse e in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.

Contemporaneamente, tali modalità differenziate di accoglienza permettono di valorizzare le diverse disponibilità, motivazioni e risorse delle persone che intendono dedicare tempo e capacità personale a un'azione che è anche espressione di solidarietà sociale.

È necessario che la scelta del tipo di affidamento e la definizione del conseguente progetto di affido che ne delinea obiettivi, strumenti di implementazione, tempi e ruoli siano basati sul criterio di appropriatezza, cioè della congruenza fra l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei bisogni del bambino e della sua famiglia con la progettazione e la conseguente implementazione.

Motivazione

L'articolazione e complessità delle condizioni e dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie in situazioni di difficoltà di varia natura e intensità comporta la necessità di considerare l'affidamento familiare e le sue potenzialità secondo una pluralità di forme.

Raccomandazione 220.1

Concepire l'affidamento familiare come una vasta piattaforma suscettibile di sostenere interventi differenti secondo la natura dei bisogni del bambino, della sua famiglia e delle risorse che i servizi e la comunità locale sono in grado di mettere a disposizione.

Azione/Indicazione operativa 1. Gli atti amministrativi che, ai diversi livelli istituzionali, regolano l'affidamento prevedono forme diverse di affidamento familiare con indicazioni operative specifiche.

Raccomandazione 220.2

Nelle iniziative di sensibilizzazione presentare tutte le possibili forme di affidamento familiare al fine di permettere alle persone di individuare le modalità di accoglienza che, in quel momento, ritengono essere adeguate alle loro disponibilità, motivazioni, situazioni.

Azione/Indicazione operativa 1. Nelle fasi di sensibilizzazione e di conoscenza vengono presentate tutte le possibilità e tipologie di accoglienza, illustrando anche i percorsi modulari e interattivi tra le stesse.

221 Affidamento familiare consensuale/giudiziale

Ai sensi della [l. n. 184 del 1983](#) l'affidamento intra ed eterofamiliare può essere consensuale o giudiziale. L'affidamento familiare consensuale è disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del Giudice tutelare per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino. L'affidamento familiare giudiziale è disposto dal Tribunale per i minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.³⁷.

³⁷ Il [d.lgs. n. 149 del 2022](#) all'art. 28 modifica la legge n. 184 del 1983, prevedendo che nel provvedimento di cui al comma 3, deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga. Alla necessità di mantenere un monitoraggio delle finalità del collocamento e di evitare lunghe istituzionalizzazioni senza obiettivi da raggiungere è funzionale la norma che dispone che «decorsi dodici mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento». Secondo il [d.lgs. n. 149 del 2022](#) nelle procedure ex artt. 330, 333 del codice civile vengono ridefinite le funzioni dei giudici (togati e onorari) prevedendo che possono essere delegati ai giudici onorari solo specifici adempimenti (ascolto dei servizi, sostegno alla famiglia, attività di conciliazione) mentre è sottolineata l'impossibilità

La decisione sull'affidamento deve attenersi alla regola generale del diritto all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni 12, e anche di età inferiore ove capace di discernimento³⁸.

Motivazione

La disponibilità della famiglia del bambino a essere aiutata facilita il buon esito dell'esperienza.

Raccomandazione 221.1

Favorire il più possibile, da parte delle amministrazioni competenti, attraverso i propri servizi sociali e sanitari, l'affidamento familiare consensuale.

Azione/Indicazione operativa 1. Nei rapporti con la famiglia del bambino gli operatori cercano prioritariamente la via consensuale e si rivolgono all'Autorità giudiziaria minorile solo quando la famiglia non accorda il proprio consenso qualora si riscontri la presenza di una situazione pregiudizievole per il bambino.

Azione/Indicazione operativa 2. Le amministrazioni non vincolano l'attivazione di un Progetto di Affidamento familiare alla presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

222

Affidamento intrafamiliare/eterofamiliare

Motivazione

L'affidamento intrafamiliare, presso parenti fino al quarto grado³⁹, è un dispositivo complesso, espressione di solidarietà connessa a un vincolo stretto di rapporto primario e risponde all'indicazione della l. n. 184 del 1983 che sancisce il diritto del bambino di crescere nell'ambito della propria famiglia, valutando adeguatamente sia le opportunità insite in questa tipologia di affido, che le problematiche e i rischi eventualmente connessi alla conflittualità tra famiglie.

Nel contesto degli affidi intrafamiliari, una particolare attenzione va rivolta ai bambini e ragazzi orfani per crimini domestici⁴⁰.

Raccomandazione 222.1

Prima di procedere a un affidamento eterofamiliare verificare la presenza di parenti entro il quarto grado disponibili, idonei e con un significativo e positivo rapporto con il bambino.

Azione/Indicazione operativa 1. L'indagine psicosociale sulla condizione di bisogno del bambino che può evidenziare la necessità di attivare un affidamento familiare contiene anche la ricognizione di eventuali parenti potenzialmente disponibili e adeguati per un affidamento intrafamiliare.

Azione/Indicazione operativa 2. I parenti disponibili a un affidamento intrafamiliare e valutati idonei dai servizi sociali e sanitari, sono coinvolti in percorsi di accompagnamento e formazione che possono essere gli stessi di quelli predisposti per gli affidamenti eterofamiliari.

Azione/Indicazione operativa 3. Ai parenti che si rendono disponibili per l'affidamento familiare intrafamiliare possono essere erogati i sostegni economici e gli interventi di supporto previsti dalle specifiche disposizioni regionali e territoriali.

39 Il [d.lgs. 149 del 2022](#) all'art. 28 ha apportato la seguente modifica alla l. 4 maggio 1983, n. 184:

a) all'articolo 2:

. 1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1.1. Il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento".

40 Si veda l'art. 5-quinquies aggiunto dalla legge sugli orfani di crimini domestici l. [11 gennaio 2018, n. 4](#).

di delegare ai giudici onorari la trattazione della prima udienza, dell'ultima udienza prima della chiusura della procedura e di tutte le udienze intermedie prodromiche all'adozione di provvedimenti urgenti. Il decreto legislativo sopra citato modifica la disciplina per contrastare una pratica diffusa in alcuni tribunali per i minorenni che, in assenza di un divieto specifico, era praticato. Nei procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023, la riforma Cartabia attraverso il [d.lgs. n. 149 del 2022](#) prevede l'obbligo di ascolto diretto del minore, ossia non sarà più possibile delegare tale compito ai giudici onorari, che potranno al più assumere il ruolo di ausiliari (articolo 473-bis.1, secondo comma, c.p.c.): tale previsione mira a garantire le garanzie di giusto processo e alta specializzazione del giudice in una delle fasi più delicate dei procedimenti minorili quale l'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano. Vedi inoltre in generale l'art. 33 che inserisce nel cpc l'art. 473-bis.4 (Ascolto del minore).

38 [D.lgs. n. 154 del 2013](#), all'articolo 315 bis.

Motivazione

L'affidamento eterofamiliare consiste nell'accogliere nella propria casa da parte di una famiglia affidataria, uno o due minorenni, fatta salva la presenza di fratelli.

Raccomandazione 222.2

Attivare l'affidamento eterofamiliare quando non ci sono le condizioni per la permanenza del bambino nella propria famiglia o presso parenti, con l'attenzione a prevedere rientri o incontri periodici con la propria famiglia.

Azione/Indicazione operativa 1. L'esigenza di allontanamento temporaneo del bambino è motivata e descritta nella progettualità generale dei servizi territoriali con riferimento agli interventi di osservazione, sostegno e valutazione delle competenze genitoriali effettuati.

Azione/Indicazione operativa 2. L'abbinamento tra bambino e famiglia affidataria tiene conto anche dell'opportunità di maggiore o minore vicinanza/distanza alla famiglia del minorenne allontanato.

223

Affidamento familiare diurno, a tempo parziale, residenziale

Secondo i bisogni dei bambini, le caratteristiche e vulnerabilità che caratterizzano la sua famiglia, il tipo e l'intensità dei problemi familiari e sociali all'origine dell'intervento, l'affidamento familiare assume forme diverse. Tali interventi si collocano in un *continuum* che va dai più "leggeri", che non implicano la separazione del bambino dalla sua famiglia e che anzi sono finalizzate a prevenirla, ai più "strutturati", interventi che implicano la separazione temporanea e il collocamento/accoglienza del bambino in una famiglia affidataria.

In queste differenti situazioni il ruolo e i compiti della famiglia affidataria, come gli obiettivi, le strategie e le azioni del Progetto di Affidamento, assumono diverse fisionomie.

Motivazione

L'affidamento familiare diurno o semiresidenziale, quando il bambino trascorre solo parte della giornata con gli affidatari, è uno strumento che evita l'allontanamento e risponde prevalentemente a un'esigenza di sostegno educativo, socializzante e facilitante rispetto alla gestione di alcuni aspetti del quotidiano, orientato all'accompagnamento nel contesto territoriale, all'inclusione e all'integrazione nel contesto di vita e allo sviluppo di abilità sociali e relazionali del bambino e dei suoi genitori.

Raccomandazione 223.1

Promuovere gli affidamenti familiari semiresidenziali o diurni come forma di sostegno alle famiglie di carattere preventivo, da attivare a sostegno della temporanea difficoltà della famiglia a far fronte alle esigenze dei figli.

Azione/Indicazione operativa 1. Nell'ambito dei momenti formativi rivolti alle famiglie affidatarie si dedica specifica attenzione a far conoscere le caratteristiche dell'affidamento familiare diurno e a promuovere una cultura dell'accoglienza.

Azione/Indicazione operativa 2. Poiché l'affidamento familiare diurno implica frequenti contatti e rapporti tra famiglia affidataria e famiglia del bambino, i servizi sono impegnati nel governare con particolare attenzione il rispetto di tempi e orari definiti nel Progetto di Affidamento familiare e nel sostenere la compresenza delle due famiglie in modo sostenibile per entrambe. Il Progetto di Affidamento familiare individualizzato non necessita del visto di esecutività del giudice tutelare.

Raccomandazione 223.2

Attivare sperimentazioni di "vicinato solidale" alle famiglie in difficoltà con bambini.

Azione/Indicazione operativa 1. Sono individuati nuclei familiari che abitano nelle vicinanze della famiglia in difficoltà e sono coinvolti dai servizi territoriali in un percorso di accompagnamento e aiuto condiviso dalla stessa famiglia.

Azione/Indicazione operativa 2. Il "vicinato solidale" è formalizzato individuando, per quanto possibile, le modalità di aiuto quotidiano per l'organizzazione e la gestione della vita familiare, sostegno in momenti specifici. Inoltre, è sostenuto anche attraverso forme assicurative.

Motivazione

L'affidamento familiare a tempo parziale, quando il bambino trascorre solo un periodo definito con gli affidatari (qualche giorno la settimana, un breve periodo nell'anno), si connota come sostegno volto a evitare, per quanto possibile, l'allontanamento di un bambino dalla propria famiglia; può essere diurno o residenziale.

Raccomandazione 223.3

Proporre l'affidamento familiare a tempo parziale quando le capacità genitoriali della famiglia del bambino consentono di essere adeguatamente supportate da un affiancamento da parte dell'équipe responsabile del progetto e dalla famiglia affidataria in un periodo definito e ben delimitato.

Azione/Indicazione operativa 1. L'indagine psicosociale sulla condizione di bisogno del bambino e della sua famiglia, nella proposta dell'affidamento familiare a tempo parziale, rileva una sufficiente competenza relazionale da sostenere e valorizzare nei rapporti con la famiglia affidataria.

Azione/Indicazione operativa 2. L'affidamento familiare a tempo parziale viene scelto in via prioritaria quando le problematiche della famiglia sono legate a gravi difficoltà nella gestione organizzativa dei bambini (per problemi di lavoro, in famiglie monogenitoriali, ecc.).

Azione/Indicazione operativa 3. La famiglia affidataria è adeguatamente supportata dai servizi territoriali a gestire positivamente la compresenza delle due famiglie, che è particolarmente consistente nell'affidamento familiare a tempo parziale.

Motivazione

L'affidamento familiare residenziale, quando il minore vive stabilmente con gli affidatari, risponde prevalentemente a un bisogno di tipo affettivo-relazionale per far sperimentare al bambino esperienze che favoriscono l'individualizzazione, la consapevolezza di sé e anche l'appartenenza alla propria famiglia, per quanto in difficoltà, in vista della riunificazione.

Raccomandazione 223.4

Proporre l'affidamento familiare residenziale quando la permanenza nella propria famiglia o presso parenti è pregiudizievole per il bambino e la accoglienza presso un'altra famiglia assicura un ambiente idoneo alla sua educazione e pieno sviluppo.

Azione/Indicazione operativa 1. I servizi supportano la famiglia affidataria e il bambino accolto nella gestione della piena condivisione dei tempi e dei ritmi di vita che comporta l'affidamento familiare residenziale.

Azione/Indicazione operativa 2. I servizi supportano la famiglia affidataria e il bambino accolto ad accettare la reciprocità della loro relazione.

224**Affidamento familiare di bambini in situazioni particolari****224.a Affidamento familiare di bambini piccoli (0-36 mesi)****Motivazione**

L'affidamento familiare si rivolge anche a bambini molto piccoli per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento ha una breve durata, che corrisponde al tempo necessario agli operatori per svolgere la valutazione complessiva del mondo del bambino, che riguarda i suoi bisogni di sviluppo, le risposte delle figure genitoriali a tali bisogni, le risorse e gli ostacoli presenti nel loro contesto sociale che sostengono o meno tale processo di risposta, all'Autorità giudiziaria per decidere in merito al percorso futuro del bambino (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione).

Raccomandazione 224.a.1

Predisporre specifici "progetti neonati", stante la delicatezza di tali affidamenti e la necessità di pervenire nel più breve tempo possibile (sei mesi massimo) a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di definizione del progetto individuale.

Azione/Indicazione operativa 1. Nell'ambito dei servizi per l'affidamento familiare organizzati dalle amministrazioni competenti, vi sono operatori che si dedicano al "progetto neonati".

Azione/Indicazione operativa 2. Tramite protocolli di intesa si definiscono procedure e determinano compiti e interazioni in capo ai diversi ruoli professionali, e in particolare con l'Autorità giudiziaria e i servizi sanitari.

Azione/Indicazione operativa 3. Promuovere il lavoro di rete con il sistema dei servizi socio-sanitari coinvolti per un'azione sinergica ed efficace che eviti frammentazione, sovrapposizioni e contrapposizioni e favorisca, di contro, una progettazione unitaria che metta il bambino al centro.

Raccomandazione 224.a.2

Preferibilmente affidare l'accoglienza di un neonato a una coppia con esperienza di affidamento familiare, preparandola comunque ad affrontare una situazione coinvolgente e delicata e ad acquisire competenze nell'osservazione e nella documentazione (anche perché il periodo di accoglienza è, in genere, "preparatorio e istruttorio" alle decisioni dell'Autorità giudiziaria).

Azione/Indicazione operativa 1. Si attivano specifici momenti di informazione, sensibilizzazione e formazione sull'affido neonati, anche continua, attraverso gruppi di sostegno e di auto-mutuo aiuto, nonché supervisione individuale ove richiesta e necessaria.

Azione/Indicazione operativa 2. Si riconoscono per questa tipologia di affidamento familiare, dato l'impegno necessario, sostegni specifici da parte di personale socio-educativo e sanitario e anche un rimborso spese maggiorato rispetto a quello base previsto per gli affidamenti residenziali a terzi.

Azione/Indicazione operativa 3. Curare il presidio dei tempi, elemento particolarmente rilevante in questa tipologia di affido, attraverso l'individuazione di dispositivi specifici che aiutino a rispettare la durata limitata e breve dell'accoglienza.

224.b Affidamento familiare in situazioni di emergenza

Motivazione

L'affidamento familiare in situazioni di emergenza nasce dall'esigenza di offrire in ogni modo un'accoglienza in famiglia a tutti quei bambini, in particolare di età compresa tra gli 0 e i 10 anni, coinvolti in situazioni che sono improvvise e gravi, tali da richiedere un "pronto intervento" immediato. Questo intervento deve essere effettuato dopo una verifica in cui si constata che non sia possibile o opportuna l'accoglienza presso parenti disponibili e idonei.

Raccomandazione 224.b.1

Le amministrazioni competenti, attraverso i propri servizi sociali e sanitari, con la collaborazione delle associazioni e delle reti familiari, realizzano attività specifiche per promuovere, formare e sostenere un gruppo di persone disponibili a interventi di accoglienza temporanea (non più di tre mesi) e immediata.

Azione/Indicazione operativa 1. Dato l'impegno che comporta questo tipo di affidamento familiare:

- si prevedono momenti specifici di formazione e accompagnamento privilegiando l'abbinamento con famiglie preparate ad accogliere "emergenze", grazie anche a precedenti esperienze di affidamento familiare e a peculiari capacità e disponibilità;
- si presta particolare attenzione ai figli della famiglia affidataria, sia per valutarne la compatibilità con l'affido di emergenza sia per prepararli e sostenerli;
- si riconoscono per lo stesso sia specifici sostegni (es. forme di reperibilità di personale professionale) che una quota di rimborso spese maggiorata.

224.c Affidamento familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni⁴¹

Motivazione

L'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti si può presentare particolarmente complesso. Questa fase evolutiva si caratterizza per la tensione all'emancipazione e differenziazione dalle figure genitoriali e per la costruzione di una nuova identità che trae i suoi riferimenti principalmente dal gruppo dei pari o da altre figure al di fuori della famiglia; nel frattempo le figure genitoriali continuano a costituire i fondamentali riferimenti di appartenenza.

Raccomandazione 224.c.1

Sostenere le particolari situazioni che si possono determinare nell'affidamento familiare di preadolescenti e soprattutto adolescenti con specifica attenzione a un ascolto disponibile, a una adeguata conoscenza psico-evolutiva, a una puntuale individuazione di eventuali problematiche psicopatologiche, finalizzate alla costruzione condivisa di risposte adeguate e personalizzate ai bisogni psicologici, pedagogici, sociali, evolutivi di ognuno.

Azione/Indicazione operativa 1. I servizi sociali e sanitari individuano singoli o coppie disponibili all'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti, prevedendo percorsi gradualmente di "avvicinamento" e specifici sostegni sia al ragazzo sia all'affidatario.

Azione/Indicazione operativa 2. Le amministrazioni promuovono forme di affidamento familiare diversificate attraverso l'attivazione di famiglie allargate, reti di famiglie, persone singole. Ciò permette accoglienze in affidamento familiare non identificabili *tout-court* con una coppia genitoriale ma più vicine a modelli di relazioni "aperte e orizzontali" (vari fratelli nel caso di reti di famiglie o famiglie allargate), o verticali-adulte non genitoriali (zii, fratelli maggiori nel caso di single o conviventi senza un rapporto di coppia).

Raccomandazione 224.c.2

Garantire la possibilità di prosecuzione dell'affidamento familiare al compimento del 18esimo anno e comunque non oltre i 21 anni. Al termine del progetto il ragazzo può: permanere nella famiglia (con i sostegni previsti se disabile) oppure rientrare a casa o, ancora, avviare un percorso di vita autonoma⁴².

Azione/Indicazione operativa 1. In caso di affidamento familiare di adolescenti, i servizi sociali, insieme con la famiglia affidataria e con il coinvolgimento attivo del ragazzo in affido, prevedono già nel Progetto Quadro e nel Progetto di Affidamento e si attivano fin dall'inizio dell'accoglienza per implementare un percorso di accompagnamento all'autonomia, con interventi di formazione (professionale e universitaria), di inserimento lavorativo (tirocinii, stage, ecc.), di ricerca dell'alloggio, di sostegno alla crescita delle capacità e delle competenze, ecc. Si suggerisce di attivare il prosieguo amministrativo fino a 21 anni (e se necessario fino a 25) per consentire il completamento dell'istruzione scolastica, universitaria o professionale, per un migliore e più efficace percorso verso l'autonomia, individuando i contributi e le opportunità di sostegno al reddito di cui i minorenni in uscita dai percorsi di tutela possono beneficiare. Questi interventi dovranno essere inclusi nel progetto di affido.

Azione/Indicazione operativa 2. Le amministrazioni, attraverso i servizi sociali e sanitari, provvedono, ove ritenuto necessario e in base alla disponibilità della famiglia affidataria, prima della maggiore età, in caso di prosecuzione dell'affidamento familiare, all'eventuale inoltro al Tribunale per i minorenni dell'istanza di tutela/curatela o amministrazione di sostegno in capo agli affidatari.

Azione/Indicazione operativa 3. Le amministrazioni sostengono, nelle varie forme previste, le famiglie affidatarie che continuano ad accogliere l'adolescente divenuto maggiorenne, riconoscendo, nel caso in cui il progetto sia finalizzato all'autonomia, un contributo per le spese connesse al progetto stesso (per esempio cauzione per alloggio e spese affitto per alcuni mesi, ecc.).

41 Vedi il [decreto interministeriale del 30 dicembre 2021](#) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali "Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023", nel quale, fra le priorità, viene indicato il sostegno ai neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine.

42 L'affidamento dura per il periodo nel quale resta la causa di impedimento (l. n. 184 del 1983 e ss. mm. l. n. 149 del 2001). Un'eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i minorenni se la sospensione può derivare un pregiudizio per il bambino. Il nostro ordinamento con l'adozione dell'articolo 1, comma 250, della l. n. 205 del 2017 ha previsto per la prima volta la figura del *care leaver*.

224.d Affidamento familiare in situazioni di particolare complessità

Motivazione

Quando un bambino presenta bisogni particolarmente complessi (disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari) la sua accoglienza richiede una particolare attenzione fin dalla promozione sul territorio e interventi di supporto, oltre a una particolare disponibilità da parte di famiglie affidatarie e interventi di supporto particolarmente intensi e strutturati a cura dei servizi sociali e sanitari, anche in collaborazione con l'associazionismo.

Questa tipologia di affido, per essere realizzata nel rispetto dei bisogni del bambino e della sostenibilità della famiglia affidataria, richiede, sin dalla fase di avvio, la collaborazione sinergica al percorso di affido di tutti i soggetti che hanno un ruolo nel rispondere ai bisogni specifici del bambino, in particolare servizi sociali, sanitari e scuola. È opportuno che Regioni, enti locali e servizi sociali promuovano l'affidamento familiare di bambini con disabilità o patologie sanitarie attraverso iniziative *ad hoc*, formazione specifica per le famiglie affidatarie, il coinvolgimento e la formazione di *caregivers* extrafamiliari non professionali e l'attivazione di famiglie solidali.

Raccomandazione 224.d.1

Alle famiglie affidatarie e ai bambini e ragazzi con disabilità accolti garantire i previsti interventi di sostegno sociali, educativi, riabilitativi, di assistenza domiciliare fin dall'inizio dell'affido.

Azione/Indicazione operativa 1. Sulla base di un progetto di affido condiviso, si attuano interventi di sostegno educativo, riabilitativo e di assistenza domiciliare professionali, continuativi a favore sia del bambino sia della famiglia affidataria, attraverso un coinvolgimento degli attori del territorio, delle strutture socio-sanitarie e riabilitative, dell'associazionismo. Altri possibili interventi di supporto: rimborso spese maggiorato, accesso agevolato alle prestazioni sanitarie e riabilitative (ricoveri ospedalieri, assistenza domiciliare, fisioterapia/logopedia, ecc.), formazione continua, partecipazione a gruppi di mutuo aiuto; interventi di *caregivers* extrafamiliari non professionali o di affidi diurni, ecc. I servizi sociali accompagnano e sostengono la famiglia affidataria nelle pratiche per l'accesso ai benefici della [legge n. 104 del 1992](#); all'iscrizione a scuola, ecc.

Azione/Indicazione operativa 2. È facilitato l'accesso alle prestazioni sanitarie necessarie, con particolare riferimento a quelle psicologiche, psicoterapeutiche e riabilitative, individuando percorsi agevolati per l'accesso alle stesse. Per bambini disabili gravi in ospedale è utile la predisposizione di un progetto di dimissioni *ad hoc* del bambino verso la famiglia affidataria, che sia condiviso e che preveda l'iscrizione al pediatra, l'attivazione della neuropsichiatria infantile (o degli altri specialisti a seconda dei casi), la fornitura degli ausili necessari, la formazione tecnica delle famiglie affidatarie per poter fornire il sostegno necessario, la presa in carico da parte degli attori del territorio.

224.e Affidamento familiare di minorenni stranieri non accompagnati

L'affidamento familiare rappresenta un intervento utile anche per i minorenni stranieri non accompagnati, purché attivato con una progettualità specifica che tenga ben presente il contesto, gli attori e il progetto migratorio del ragazzo⁴³.

I minorenni stranieri non accompagnati sono ragazzi, nella maggior parte dei casi tra i 14 e i 17 anni, che arrivano in Italia da soli, seguendo le rotte utilizzate dall'immigrazione clandestina con lo scopo, il più delle volte, di lavorare per aiutare la famiglia rimasta in patria e ripagare il debito contratto per organizzare il viaggio. Sono in stretto e costante contatto con i familiari e chiedono di essere messi presto in condizione di raggiungere l'autonomia, visto l'approssimarsi della maggiore età.

43 L'articolo 19 del [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#) al comma 7-quater fissa il seguente principio: "Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minorenne straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita all'accoglienza in comunità". La [legge n. 47 del 2017](#) all'art. 7 stabilisce che le forme più adatte di accoglienza dei minorenni migranti sono il collocamento presso familiari adulti o in famiglie affidatarie (articolo 7). "Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minorenni stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza". La procedura di affidamento familiare del MSNA, ai sensi della legge n. 184 del 1983 da parte dei servizi sociali, può essere avviata con il consenso del soggetto legalmente responsabile riconosciuto o nominato dal tribunale per i minorenni.

Motivazione

L'affidamento di un minorenni straniero non accompagnato è complesso in quanto si tratta di adolescenti che si trovano in un Paese straniero, sconosciuto, senza adulti di riferimento. Si tratta di minorenni che possono aver subito traumi e violenze nel Paese di origine; che hanno vissuto il senso di abbandono, la fuga, il disagio e le violenze legati al viaggio che li ha portati in Italia con un progetto migratorio non sempre chiaro e definito, che vivono spaesamento e incertezza sul futuro.

La famiglia affidataria, oltre a garantire un ambiente idoneo al suo sviluppo, è chiamata a facilitare la conoscenza del contesto sociale di accoglienza e l'integrazione sul territorio.

Raccomandazione 224.e.1

Le amministrazioni, attraverso i propri servizi sociali e sanitari, promuovono l'affidamento, sia full time sia part time, di minorenni stranieri non accompagnati, presso famiglie e persone singole italiane o di origine straniera, attivando tutte le azioni necessarie a garantire il miglior abbinamento possibile e un'accoglienza familiare appropriata, valutazione delle competenze e accompagnamento.

Azione/Indicazione operativa 1. Per l'accoglienza familiare deve essere definito un progetto che veda il pieno coinvolgimento del minorenni migrante non accompagnato, della famiglia affidataria e del tutore volontario, da parte del servizio sociale/servizio affidi. Questo progetto di affido deve essere appropriato rispetto ai bisogni, alle capacità e ai desideri del minorenni e indicare gli interventi e le risorse necessarie.

Azione/Indicazione operativa 2. Per l'affidamento per i minorenni stranieri il Centro per l'affidamento familiare coinvolge i mediatori culturali che hanno il compito, tra gli altri, di facilitare la reciproca conoscenza e favorire i contatti e il coinvolgimento della famiglia di origine.

Azione/Indicazione operativa 3. Nel caso in cui sia prossimo il compimento della maggiore età, i servizi sociali predispongono una valutazione particolarmente celere e accurata della condizione del ragazzo a cui sarà proposto l'affidamento familiare, con un suo adeguato coinvolgimento nella predisposizione del Progetto di Affidamento, per garantirne la piena condivisione.

Raccomandazione 224.e.2

Le amministrazioni attivano azioni di sensibilizzazione e formazione per raccogliere le disponibilità delle famiglie e persone singole e prepararle all'incontro con il minorenni straniero, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità o delle famiglie straniere presenti sul territorio.

Azione/Indicazione operativa 1. Per le famiglie o le persone singole, italiane o straniere, che si propongono come affidatari per i minorenni stranieri non accompagnati, sono organizzati percorsi specifici di sensibilizzazione e di formazione che riguardano, oltre al vissuto dei singoli minorenni: le usanze, le abitudini, la religione, la storia dei paesi di origine, ecc.

Azione/Indicazione operativa 2. I servizi sociali assicurano il necessario affiancamento agli affidatari e al minorenni straniero non accompagnato durante l'intero periodo di affidamento, con una cura particolare al raccordo con le altre istituzioni in relazione, finalizzato al buon esito del progetto migratorio del ragazzo.

Raccomandazione 224.e.3

Prevedere per gli affidamenti dei minorenni stranieri non accompagnati gli stessi contributi economici e la stessa copertura assicurativa prevista per gli affidamenti degli adolescenti.

Azione/Indicazione operativa 1. Nell'ambito degli atti formali di sostegno all'affidamento familiare si prevedono contributi e interventi per l'affidamento dei minorenni stranieri non accompagnati.

224.f. Affidamenti che si concludono con il rientro in famiglia e/o che tengono conto della prospettiva della riunificazione familiare

Motivazione

Il rientro in famiglia indica la data in cui il bambino/a, a conclusione del periodo di affido, torna a vivere con la famiglia di origine, concludendo a tutti gli effetti un arco temporale che inizia prima dell'effettivo rientro e prosegue fino a dopo la sua realizzazione. In questo periodo i diversi attori impegnati nel progetto del bambino si impegnano a costruire questa transizione nel rispetto dei legami nati e/o potenziati nel periodo di affido, quale il rapporto tra bambino e affidatari come quello tra bambino e famiglia di origine.

Raccomandazione 224.f.1

Ogni progetto di affido dovrebbe concludersi per il raggiungimento di un certo livello, precedentemente programmato, di riunificazione familiare che solo in alcuni casi potrà coincidere con il rientro in famiglia.

Azione/Indicazione operativa 1. Elaborare un modello di intervento orientato a sostenere e programmare il processo di riunificazione familiare, a partire dall'introduzione sia nel Progetto Quadro che nel progetto di affido obiettivi, risultati attesi e azioni a esso finalizzati.

Azione/Indicazione operativa 2. Investire nel percorso di accompagnamento personalizzato delle capacità genitoriali dei genitori di origine, attraverso un percorso di accompagnamento intensivo, per favorire lo sviluppo delle competenze necessarie a realizzare i diversi livelli di riunificazione familiare e alla eventuale riuscita del rientro in famiglia.

Azione/Indicazione operativa 3. Attuare la prospettiva della piena partecipazione del bambino al suo progetto, tramite strumenti di ascolto e narrazione adattati all'età, al fine di preparare il bambino alla riunificazione familiare per sostenerlo in questa transizione.

Azione/Indicazione operativa 4. Predisporre un repertorio ampio e integrato di interventi formativi e di sostegno di tipo sociale, educativo e psicologico per sostenere le famiglie di origine nelle diverse fasi del percorso di riunificazione familiare e nell'eventuale rientro a casa, per costruirne fondamenta solide e concrete per la sua sostenibilità nel tempo.

Azione/Indicazione operativa 5. Accompagnare gli affidatari nel percorso di trasformazione del progetto, aiutandoli a ripensare la loro funzione da accudimento primario a accompagnamento e sostegno della famiglia di origine nel proprio percorso di riunificazione.

Azione/Indicazione operativa 6. Ripensare le modalità di intervento negli spazi/servizi per il diritto di visita, mettendo a disposizione tutto ciò che serve per assicurare le condizioni necessarie all'esercizio del diritto del bambino e dei genitori a mantenere e coltivare il legame genitori-figli.

Azione/Indicazione operativa 7. Utilizzare le attività per il diritto di visita allo scopo dell'accompagnamento alla genitorialità positiva e della riunificazione familiare per adottare gli accorgimenti utili allo scopo, ad esempio introdurre tempi di dialogo con bambini, famiglie di origine, famiglie affidatarie su quanto accade durante le visite per costruire obiettivi progressivi e adattati alle fasi del progetto.

Azione/Indicazione operativa 8. Includere nella preparazione e implementazione del processo di ricongiungimento familiare o del rientro in famiglia le modalità con le quali garantire, se rispondente al migliore interesse del bambino, la continuità affettiva e quindi le relazioni e i rapporti con la famiglia affidataria che si è presa cura di lui nel tempo, preparando a questo la famiglia e i parenti del bambino.

225

Altre forme di accoglienza familiare

225.a Accoglienza genitore-bambino

Motivazione

L'affidamento familiare di sostegno, rivolto sia al genitore sia al bambino (o anche all'intero nucleo familiare) è motivato dalla necessità di favorire il più possibile l'unità della famiglia, rinforzando le competenze genitoriali e promuovendo lo sviluppo di abilità sociali verso un percorso di crescita e autonomia.

L'affido di genitore-bambino si fonda sulla fiducia, il dialogo, l'apertura, la condivisione tra famiglia affidataria e nucleo e sulla creazione di legami tra famiglie. Sulla base della volontà di cambiamento del genitore accolto, la famiglia affidataria accompagna il nucleo verso l'autonomia e il rafforzamento delle capacità genitoriali per garantire la crescita e il benessere del bambino.

Raccomandazione 225.a.1

Promuovere l'accoglienza di madri con figli presso l'abitazione di famiglie affidatarie, o appartamento autonomo in prossimità di questa.

Azione/Indicazione operativa 1. I servizi sociali promuovono l'informazione e la formazione delle famiglie affidatarie sull'affido dei nuclei genitore bambino. I servizi sociali e sanitari utilizzano specifici strumenti di verifica delle capacità genitoriali che permettano di valutare sviluppi ed esiti favorevoli nel rapporto genitori/figli.

Azione/Indicazione operativa 2. I servizi sociali e sanitari supportano specificamente la mamma o il nucleo genitoriale nell'accoglienza mamma-bambino con interventi che favoriscono lo sviluppo delle capacità genitoriali, dell'autonomia e del rafforzarsi dell'autostima.

Raccomandazione 225.a.2

Supportare la famiglia affidataria disponibile all'accoglienza genitore-bambino negli interventi di sostegno alle competenze genitoriali nonché allo sviluppo delle abilità sociali per un percorso di autonomia.

Azione/Indicazione operativa 1. I servizi sociali e sanitari affiancano la famiglia affidataria attivando gli interventi per il recupero delle competenze genitoriali e la ricerca di adeguate soluzioni per l'autonomia abitativa e lavorativa del genitore o del nucleo genitoriale accolto.

Azione/Indicazione operativa 2. È opportuno che la famiglia affidataria sia sostenuta da una rete di volontari e di famiglie solidali. Questa rete potrà essere promossa dall'associazionismo familiare, i servizi e altre realtà del territorio.

225.b Affidamento a famiglia affidataria appartenente a una rete di famiglie**Motivazione**

L'affidamento a famiglia affidataria appartenente a una rete di famiglie è un affidamento familiare a tutti gli effetti in quanto, nel provvedimento di affidamento, viene identificato il nucleo familiare affidatario (non la rete o l'associazione). La famiglia aderisce a un gruppo, a una rete di famiglie aggregate, organizzate in associazione, che si strutturano attraverso un'appartenenza che può favorire il reciproco sostegno e aiuto sia relazionale sia materiale.

Raccomandazione 225.b.1

Promuovere l'affidamento a famiglia affidataria appartenente a una rete di famiglie sia in presenza di situazioni di accoglienza difficili, per le quali può essere necessario avere una rete di relazioni familiari di supporto sia in quei territori dove è opportuno esplicitare l'utilità della solidarietà tra famiglie.

Azione/Indicazione operativa 1. A ciascuna famiglia affidataria sono riconosciute le ordinarie provvidenze previste per gli affidamenti.

Azione/Indicazione operativa 2. All'organizzazione possono essere assegnati contributi o riconosciute le spese per le attività di coordinamento/sostegno agli affidatari, ai bambini e alle loro famiglie.

225.c Affidamento professionale**Motivazione**

Per affidamenti familiari particolarmente impegnativi, in cui l'intervento è molto complesso, sono state realizzate sperimentazioni di accoglienza familiare come quella degli affidamenti "professionali", non riconducibili direttamente all'affidamento familiare, ma che rappresentano il tentativo di identificare ulteriori risposte a situazioni particolarmente difficili.

L'affido professionale è una forma di accoglienza familiare che si caratterizza per la specifica struttura organizzativa, che rende possibile e sostenibile nel tempo l'accoglienza in famiglia di bambini e ragazzi con particolari situazioni di difficoltà, offrendo una possibilità in più a fianco dell'affido tradizionale e delle comunità.

L'impianto organizzativo prevede l'individuazione all'interno della famiglia del referente professionale, partner in tutte le fasi della gestione e monitoraggio dell'affido, il sostegno di un tutor con competenza pedagogica che garantisce la reperibilità, e una breve durata dell'affido.

L'intero nucleo familiare – anche in questa forma di accoglienza familiare – si fa risorsa di accoglienza per il minore, ma al referente professionale viene in particolare chiesto di seguire uno specifico percorso di formazione, di garantire un'adeguata disponibilità di tempo e di lavorare in rete con gli altri soggetti coinvolti.

Il tutor, operatore competente in materia di affido, è espresso dalle cooperative sociali coinvolte e partner progettuali e affianca e supporta la famiglia affidataria, accompagnandola concretamente durante tutto il percorso: la sostiene nei passaggi cruciali, nelle problematiche quotidiane e nella gestione delle dinamiche relazionali, garantendo una reperibilità costante.

Raccomandazione 225.c.1

Verificare con attenzione l'opportunità di sperimentare forme di affidamento professionale all'interno di un impianto complessivo, regionale e territoriale, di regolazione delle diverse forme di risposta all'allontanamento di bambini dalla propria famiglia.

Azione/Indicazione operativa 1. Possono essere adottati atti specifici che regolamentano l'affidamento professionale, evidenziando lo specifico impianto organizzativo e metodologico necessario a consentire l'accoglienza familiare anche per situazioni particolarmente complesse.

225.d Accoglienza straordinaria**Motivazione**

Prevedere la possibilità di attivare interventi di accoglienza di natura straordinaria in circostanze eccezionali, quali quelle caratterizzate da minorenni stranieri in fuga da territori coinvolti in situazioni di conflitto, calamità naturali ed emergenze sanitarie, accompagnati da un genitore o da un adulto legalmente responsabile per lui o provenienti da strutture di accoglienza⁴⁴.

Raccomandazione 225.d.1

Verificare la possibilità di sperimentare e autorizzare temporaneamente forme di accoglienza temporanea a favore di piccoli gruppi di minorenni privi di famiglia di origine, o da questa temporaneamente allontanati, provenienti da "case famiglia" o istituti situati in territori di guerra, calamità naturali ed emergenze sanitarie, e in fuga dagli stessi.

44 Cfr. Ministero dell'interno. Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto. Capo Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione, ordinanza 13 aprile 2022, n. 876, [Piano per i minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina](#).

A sostegno del Piano si vedano:

- . a livello europeo: UE. Parlamento UE, [Risoluzione 7 aprile 2022, P9_TA \(2022\)0120, sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina](#).
- . a livello nazionale: [legge 21 aprile 2023, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina](#);
- . Presidenza del Consiglio dei ministri, [decreto 28 marzo 2022, Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso](#).

300 Percorso

310 Azioni di contesto

Azioni di contesto, promozione e informazione sono tre passaggi interconnessi e legati a filo doppio nel percorso dell'affidamento familiare.

Dato il quadro normativo che delinea i principi di riferimento dell'affidamento familiare con la l. n. 184 del 1983, fissato l'obiettivo della realizzazione del diritto del bambino a vivere e crescere in una famiglia, è possibile individuare quali fattori fondamentali la diffusione della solidarietà tra famiglie e dell'accoglienza in famiglia, i costi economici (anche parametrati al costo dell'accoglienza in servizi residenziali) e i costi non economici (tempo, fatica, costi psicologici, disagio), la distribuzione sul territorio di una rete di servizi capace di sostenere la domanda e i bisogni delle famiglie e delle reti di famiglie (il *placement*) e, infine, la comunicazione ai destinatari per stimolare il comportamento desiderato (la promozione).

Motivazione

Promozione e informazione si pongono in rapporto di fine a mezzo: una buona informazione è necessaria per realizzare un'efficace promozione dell'affidamento familiare.

Raccomandazione 310.1

Prevedere e organizzare, a livello di ambito territoriale comunale, provinciale e regionale, occasioni e modalità di coordinamento e confronto tra tutti gli attori presenti sul territorio, pubblici e privati.

Azione/Indicazione operativa 1. Un nucleo di coordinamento a livello comunale, provinciale e regionale viene attivato per favorire lo scambio di pratiche di eccellenza all'interno del territorio e per assicurare l'uniformità/omogeneità degli interventi pianificati e dei messaggi veicolati dalle campagne di sensibilizzazione e garantire la disponibilità sull'intero territorio di servizi specializzati idonei a fornire supporto alle famiglie.

Azione/Indicazione operativa 2. Le associazioni familiari e le reti di mutuo aiuto vengono coinvolte attivamente nel nucleo di coordinamento al fine di assicurare la migliore sinergia tra tutte le risorse presenti sul territorio.

Raccomandazione 310.2

Analizzare il contesto in cui l'intervento è destinato a operare per ogni livello amministrativo territoriale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Azione/Indicazione operativa 1. Si utilizzano strumenti condivisi e partecipati finalizzati:

- alla valutazione del bisogno e individuazione delle famiglie disponibili all'affidamento familiare, delle reti di mutuo-aiuto e di famiglie;
- alla mappatura dei centri o servizi specializzati per l'affidamento familiare, dei servizi sociali territoriali e delle altre istituzioni coinvolte;
- all'analisi della normativa regionale e comunale;
- all'analisi dell'impatto organizzativo/amministrativo dell'intervento e predisposizione delle modifiche organizzative necessarie per rendere efficace l'intervento.

Raccomandazione 310.3

Pianificare gli interventi di sensibilizzazione e promozione, a livello territoriale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, curando in particolar modo il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati e stimolando la creazione di reti e di collaborazioni interistituzionali, in fase di pianificazione, di attuazione e di valutazione.

Azione/Indicazione operativa 1. Si utilizzano strumenti condivisi e partecipati finalizzati:

- alla definizione del fabbisogno informativo-comunicativo sulla base dei risultati delle analisi di contesto;
- alla adozione di un Piano di interventi che abbia una valenza temporale almeno biennale e che contenga la chiara individuazione della quantità di risorse finanziarie da dedicare a ciascuna delle azioni;
- al monitoraggio e alla valutazione degli interventi realizzati.

311 Promozione

La promozione dell'affidamento familiare ha come obiettivo la piena realizzazione del diritto dei bambini a vivere in famiglia attraverso la diffusione di una cultura della solidarietà familiare e di una sensibilità sociale nei confronti dei bambini e delle famiglie in difficoltà. Conseguentemente stimola e fa maturare nuove risorse familiari disponibili a realizzare progetti di affidamento familiare.

Motivazione

Numerose esperienze segnalano come la migliore promozione dell'affidamento familiare sia la testimonianza da parte di famiglie affidatarie, soddisfatte dalla qualità dell'esperienza. È importante che la promozione sia permanente e non episodica, attuata con modalità e strumenti diversificati, rivolta a target di popolazione differenziata, attenta alle "economie di scala" attraverso collaborazioni interistituzionali.

Raccomandazione 311.1

Le attività di promozione devono essere univoche e sistematiche, adottate in maniera coordinata da tutti i diversi soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, continue e non episodiche, attuate con modalità e strumenti diversi, utilizzando canali formali e informali di comunicazione e diversificando nel tempo le proposte di promozione.

Azione/Indicazione operativa 1. Si organizzano sui territori gemellaggi e momenti di presentazione e scambi di esperienze per favorire il confronto tra gli operatori, con particolare attenzione allo studio dei fattori replicabili delle pratiche di eccellenza.

Azione/Indicazione operativa 2. Si raccolgono e divulgano le testimonianze positive, in particolare delle famiglie affidatarie, e si diffonde materiale divulgativo realizzato con il contributo di pensieri e riflessioni di tutti i soggetti coinvolti.

312 Informazione

L'informazione sull'affidamento familiare ha come obiettivi l'orientamento e l'ampliamento della consapevolezza e della conoscenza rispetto a cosa sia esattamente l'affidamento familiare, in cosa si distingue dall'adozione e su come funzioni, anche in relazione all'applicazione delle norme sulla continuità affettiva.

Motivazione

L'informazione è uno strumento fondamentale per assicurare la correttezza del messaggio rispetto: alla normativa di riferimento, ai tempi, alle modalità del progetto, al ruolo dei servizi, delle associazioni, delle reti familiari e dell'Autorità giudiziaria.

Raccomandazione 312.1

L'attività di informazione e i suoi contenuti devono essere diversificati in relazione ai destinatari cui è rivolta (cittadinanza, operatori, famiglie affidatarie o famiglie del bambino in affidamento familiare) e ai diversi "livelli" di approccio.

Azione/Indicazione operativa 1. Concordare tra i diversi soggetti che operano nel settore le modalità e i contenuti della informazione, con particolare attenzione:

- all'utilizzo della rete territoriale dei servizi pubblici sociali e sanitari e dell'associazionismo per fornire l'informazione di base;
- alla istituzione di almeno un punto informativo in grado di fornire i diversi livelli di informazione sul territorio;
- alla diffusione sul territorio delle informazioni fornite attraverso diverse attività coordinate;
- ad assicurare che l'informazione presenti criteri di qualità.

313 Formazione degli affidatari

Raccomandazione 313.1

Dare piena e costante attuazione all'indicazione di legge (art. 1, comma 3, l. n. 149 del 2001) per cui "spetta allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali promuovere incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere minorenni in affidamento".

Azione/Indicazione operativa 1. Sono organizzati periodici e costanti percorsi e momenti formativi per gli affidatari, prima e durante l'affidamento familiare.

Azione/Indicazione operativa 2. Gli Enti locali organizzano i percorsi formativi rivolti agli affidatari anche insieme a reti e associazioni di famiglie affidatarie e a organizzazioni del terzo settore.

Azione/Indicazione operativa 3. Affrontare in tali percorsi di formazione anche il tema dell'affido a lungo termine per aiutare gli affidatari a gestire con consapevolezza l'evoluzione del progetto di affido.

Azione/Indicazione operativa 4. Coinvolgere nelle attività di formazione, giovani che abbiano sperimentato la realtà dell'affidamento, al fine di condividere vissuti, criticità, e suggerimenti.

Azione/Indicazione operativa 5. Definire percorsi strutturati di informazione e sensibilizzazione, di formazione iniziale e formazione continua declinati a partire dalle fasi del percorso di affido, con focus sui bisogni del bambino, utilizzando un approccio alla formazione attivo, situato, riflessivo e partecipativo, in cui sia prevista, in sessioni dedicate, la presenza delle famiglie di origine e delle famiglie affidatarie, con sessioni di formazione condivisa tra operatori e famiglie, inclusi i bambini.

Azione/Indicazione operativa 6. Nei percorsi di formazione iniziale e di formazione continua dedicare momenti e strumenti specifici, attivi, per far acquisire consapevolezza e strumenti nell'approccio e nella gestione dell'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti.

320 Disponibilità all'affidamento familiare

321 Percorso di conoscenza degli affidatari

Al termine della formazione e prima di cimentarsi direttamente con l'affidamento è necessario che gli operatori abbiano la possibilità di conoscere meglio e più direttamente la persona o la famiglia che si è resa disponibile attraverso alcune specifiche azioni. Si preferisce utilizzare il termine conoscenza a quello di valutazione, per differenziare nettamente quanto viene fatto con la famiglia affidataria da altre attività di carattere più prettamente valutativo/diagnostico.

Motivazione

Nel caso dell'affidamento familiare il processo di conoscenza non porta a dare una "patente" di idoneità alla persona o alla famiglia, ma ha soprattutto lo scopo di capire insieme quali siano le risorse del nucleo, i vincoli, le competenze e i saperi che può mettere in campo. Non esiste in astratto una buona famiglia affidataria, ma una famiglia che, caso per caso, con le sue particolari competenze, può essere adatta per un Progetto di Affidamento con un determinato bambino.

Raccomandazione 321.1

Prevedere una fase di "conoscenza" delle persone che si candidano all'affidamento familiare al fine di poter attuare un intervento mirato al bisogno del bambino e della sua famiglia, e a rilevare il vantaggio evolutivo del suo futuro ingresso nel nucleo affidatario.

Azione/Indicazione operativa 1. Viene realizzato un percorso di conoscenza e un'indagine psicosociale sui candidati affidatari rispetto a diverse aree:

- le dinamiche familiari, i valori di riferimento, le esperienze pregresse, gli stili e le competenze educative, le motivazioni all'affidamento, la disponibilità al confronto e al mutuo aiuto, ecc.
- gli elementi rilevanti della storia individuale e familiare, della storia dei figli nati fuori dal matrimonio, con specifica attenzione alla capacità di costruire legami e permettere le separazioni;
- le relazioni con l'esterno, il legame con il territorio e l'inserimento nelle reti di prossimità, l'estensione della rete familiare e amicale.

Azione/Indicazione operativa 2. La fase di conoscenza comprende alcuni incontri individuali (affidatari-operatori), almeno una visita domiciliare, e, in conclusione, una restituzione alla famiglia nella quale vengono condivisi i contenuti emersi e viene proposto un primo orientamento alla scelta.

330

Progetto Quadro e Progetto di Affidamento

Ogni affidamento familiare ha bisogno di un "Progetto Quadro", che definisce la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affidamento familiare, ma anche la precedente scelta relativa all'allontanamento e tutti gli altri interventi a favore del bambino e della sua famiglia e che è comprensivo del "Progetto di Affidamento" familiare, che descrive quali siano gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all'interno dello specifico percorso di affidamento familiare.

331

Progetto Quadro

Il Progetto Quadro riguarda l'insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.

Motivazione

Il Progetto Quadro crea le premesse materiali, sociali e psicologiche per avviare e realizzare un percorso individuale e familiare che favorisca l'adeguata ripresa del processo di sviluppo del bambino e riduca i rischi di uno sviluppo patologico. Tale progetto comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti e delle responsabilità (chi fa cosa).

Raccomandazione 331.1

Accompagnare ogni forma di allontanamento di un bambino dalla propria famiglia, disposta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184 del 1983, da una specifica azione progettuale individualizzata definita "Progetto Quadro".

Azione/Indicazione operativa 1. Il Progetto Quadro di norma precede e motiva l'allontanamento temporaneo del bambino dalla famiglia; in alcuni casi particolari (allontanamenti di urgenza), nei quali l'allontanamento può essere fatto in assenza di un progetto, il Progetto Quadro viene redatto successivamente, ma il più tempestivamente possibile.

Azione/Indicazione operativa 2. Il Progetto Quadro, elaborato dall'équipe in forma condivisa, è redatto in forma scritta con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti i soggetti interessati, in primo luogo ai componenti della famiglia del bambino, quando l'età lo rende possibile, al bambino stesso. Il Progetto Quadro scaturisce da un confronto allargato e contiene obiettivi, azioni, tempi, impegni di ogni attore in campo. Il Progetto viene quindi costruito con una modalità condivisa, che sia espressione di un orientamento comune; viene messo per iscritto, affinché sia facilmente consultabile da tutti gli attori.

Azione/Indicazione operativa 3. Gli obiettivi possono essere distinti fra generali e specifici; questi ultimi sono riportati in termini descrittivi, concreti e misurabili, rendono possibile una valutazione di esito e trovano concretizzazione in azioni chiare e fattibili.

Azione/Indicazione operativa 4. Obiettivi e azioni sono coerenti tra loro, con quanto riportato nella parte di valutazione o *assessment* della famiglia e sono accompagnati da una chiara definizione dei tempi di attuazione.

Azione/Indicazione operativa 5. Nelle situazioni in cui è prevista l'attivazione di un progetto specifico di affidamento familiare il Progetto Quadro contiene le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento; le due parti dell'unico progetto sono coerentemente connesse l'una con l'altra.

Azione/Indicazione operativa 6. Armonizzare i differenti strumenti di progettazione in uso nei diversi Centri per garantire un processo di analisi, progettazione e valutazione di qualità, trasparente, interdisciplinare e intersettoriale.

Raccomandazione 331.2

Coinvolgere attivamente il bambino e la sua famiglia in ogni fase prevista dal Progetto Quadro.

Azione/Indicazione operativa 1. Ogni valutazione, obiettivo e ogni azione sono il più possibile condivisi con la famiglia del bambino e con il bambino stesso. Durante gli incontri in cui gli operatori ascoltano il bambino e i suoi genitori, si registrano nel Progetto Quadro il punto di vista e le osservazioni del bambino e della sua famiglia; obiettivo degli operatori è di far sottoscrivere consapevolmente dal bambino e dalla sua famiglia il Progetto Quadro.

Azione/Indicazione operativa 2. Sono previsti periodici momenti (almeno ogni sei mesi) di ascolto del bambino e della sua famiglia nei quali il Progetto Quadro viene presentato e verificato; tali momenti sono distinti dagli eventuali colloqui di sostegno o di cura.

Azione/Indicazione operativa 3. Individuare condizioni organizzative, tecnico-culturali, linguaggi e strumenti che favoriscano la piena partecipazione delle famiglie d'origine e affidatarie e dei bambini (a prescindere dall'età) alla progettazione ed elaborazione del Progetto Quadro e del Progetto di Affidamento familiare. Alle famiglie va anche offerta la possibilità di invitare agli incontri di rete le persone significative del loro mondo relazionale.

Azione/Indicazione operativa 4. La definizione e la realizzazione del Progetto Quadro, ancor più nel caso di preadolescenti e adolescenti, deve prevedere l'ascolto attivo del destinatario, l'accompagnamento e l'aiuto nella individuazione dei propri bisogni, l'assunzione delle sue esigenze e aspettative per renderlo effettivo protagonista del proprio presente e futuro.

Motivazione

La presenza di più figure professionali garantisce una visione multidimensionale e quindi una più efficace ed efficiente presa in carico, apre lo spazio al confronto fra più operatori e punti di vista che possono essere valutati, discussi e condivisi interdisciplinariamente in tutti i loro aspetti.

Raccomandazione 331.3

Garantire ai bambini, per i quali è stato attivato un processo di protezione e cura, la presa in carico da parte di un'équipe multidisciplinare, costituita possibilmente dalle figure dell'assistente sociale, dello psicologo e dell'educatore professionale, integrata con altre figure in base alle problematiche del bambino e del suo nucleo.

Azione/Indicazione operativa 1. Il Progetto Quadro, predisposto dall'équipe dedicata alla protezione e alla cura, non è la somma di singoli progetti o di visioni professionali diverse, ma la sintesi del lavoro di équipe e del confronto con gli altri soggetti coinvolti, compresi gli insegnanti e le figure non istituzionali, che sono state precedentemente ascoltate.

Azione/Indicazione operativa 2. Per ogni Progetto Quadro è individuato un "responsabile del caso" che ha il compito di monitorare la realizzazione del progetto stesso, verificare o sollecitare l'attuazione degli impegni assunti, attivare momenti di verifica con i soggetti coinvolti, promuovere le sue eventuali revisioni e/o della parte specifica del progetto relativa all'affidamento familiare, garantire al bambino e alla sua famiglia gli adeguati spazi di ascolto.

Azione/Indicazione operativa 3. Le Regioni e gli Enti locali individuano le forme e i modi per rendere possibile, negli ambiti territoriali di competenza: l'effettiva costituzione dell'équipe dedicata alla protezione e alla cura; la condivisione delle valutazioni; il lavoro multidisciplinare e integrato fra tutti i servizi e i soggetti impegnati; l'approvazione del Progetto Quadro; la verifica del raggiungimento degli obiettivi. Si impegnano altresì a garantire la disponibilità delle risorse che si valutano necessarie, in una logica progettuale di concertazione fra i diversi attori coinvolti.

332

La costituzione dell'équipe sul caso

Motivazione

In molte realtà territoriali i servizi che si occupano di protezione e cura dei bambini e dei ragazzi sono distinti dai servizi che curano l'affidamento familiare (Centri per l'affidamento). Questi ultimi si occupano, in termini specializzati e continuativi, non solo di promuovere, formare e valutare le famiglie affidatarie, ma anche di curare l'abbinamento e accompagnare le famiglie affidatarie fino alla chiusura del progetto. In questi casi, in cui operano contestualmente due gruppi di operatori sullo stesso "caso", è quindi opportuno che venga formata una unica équipe, flessibile, provvisoria e funzionale al Progetto Quadro, che segua il bambino fino alla chiusura dell'affidamento; in essa si condividono compiti e responsabilità di ciascuno e si superano le frammentazioni dovute alle appartenenze diversificate dei soggetti coinvolti nel Progetto Quadro.

Raccomandazione 332.1

Quando vi sono servizi specializzati nell'affidamento familiare, che hanno il compito di conoscere, valutare e sostenere la famiglia affidataria, distinti da quelli che si occupano della progettazione generale rispetto al bambino e alla sua famiglia, costituire, per ogni affidamento familiare, una équipe mista di operatori di entrambi i servizi.

Azione/Indicazione operativa 1. L'équipe "sul caso" è composta da operatori che sono titolari del Progetto Quadro e da operatori del Centro per l'affidamento familiare.

Azione/Indicazione operativa 2. L'équipe "sul caso" è responsabile dell'abbinamento, dell'attuazione del Progetto di Affidamento familiare, delle decisioni relative alla chiusura del progetto e all'esito dello stesso.

Azione/Indicazione operativa 3. L'équipe "sul caso" si forma nel momento in cui gli operatori titolari del Progetto Quadro si rivolgono al Centro per l'affidamento familiare per valutare la possibilità di realizzare l'affidamento e si scioglie alla conclusione dell'affidamento familiare stesso.

333 Il Progetto di Affidamento

Il "Progetto di Affidamento" familiare è parte integrante, ma distinta del Progetto Quadro.

Nel Progetto di Affidamento vengono declinati gli obiettivi socio-educativi legati all'esperienza dell'affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la sua famiglia e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la sua famiglia.

Raccomandazione 333.1

Accompagnare ogni accoglienza in famiglia affidataria con una specifica progettazione individualizzata, denominata "Progetto di Affidamento" familiare.

Azione/Indicazione operativa 1. Il Progetto di Affidamento è redatto nelle stesse forme, con lo stesso linguaggio e le medesime modalità di coinvolgimento del bambino e della sua famiglia, come anche della famiglia affidataria, del Progetto Quadro.

Azione/Indicazione operativa 2. L'affidamento familiare viene avviato dopo che la famiglia del bambino e gli affidatari hanno sottoscritto il Progetto di Affidamento presso il servizio sociale proponente.

Azione/Indicazione operativa 3. Il Progetto di Affidamento contiene:

- gli obiettivi che si intendono perseguire a breve, medio e lungo termine, i soggetti coinvolti, le strategie educative, i compiti di ciascuno, i tempi e la durata dell'affidamento, le modalità di monitoraggio, di rapporto fra i diversi servizi, la periodicità delle verifiche con tutti i soggetti e i servizi coinvolti; la frequenza delle relazioni di verifica⁴⁵ che andranno inviate alle competenti Autorità giudiziarie;
- il piano delle visite e degli incontri tra il bambino e la sua famiglia; i modi e tempi del coinvolgimento della sua famiglia nell'intervento e le condizioni di rientro del bambino;
- i criteri per gestire le situazioni ordinarie e straordinarie della vita quotidiana;
- la modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e famiglia del bambino con la scuola così come con gli altri ambiti di esperienza significativi di sviluppo del bambino (attività extra-scolastiche diverse);
- la gestione degli aspetti sanitari del bambino;
- il piano degli incontri tra famiglia affidataria e gli operatori che hanno la responsabilità del Progetto;
- l'ammontare del contributo economico per la famiglia affidataria e l'eventuale contributo alle spese da parte della famiglia del bambino.

⁴⁵ Cfr. [d.lgs. n. 149 del 2022](#), art.473-bis.27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori). La legge impone al giudice di conferire incarichi circostanziati, ossia di definire il perimetro dei compiti loro assegnati e contestualmente innova e precisa il contenuto delle relazioni predisposte dai servizi su incarico del giudice delegato. Si dispone infatti che le relazioni dei servizi debbano distinguere, descrivendoli puntualmente, da un lato i fatti accertati, dall'altro le dichiarazioni delle parti e infine le valutazioni degli operatori che, ove attengano a profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica da indicare espressamente in relazione. Le relazioni devono essere rese pubbliche senza ritardo e leggibili dalle parti, salvo che sussistano ragioni di segretezza.

Raccomandazione 333.2

Per ogni bambino in affidamento familiare e per la sua famiglia proporre una soluzione idonea e adeguata per superare le difficoltà personali sul piano affettivo, sociale, comportamentale e per recuperare gli eventuali ritardi nello sviluppo.

Azione/Indicazione operativa 1. Nel Progetto di Affidamento familiare si prevedono e garantiscono i necessari sostegni per i bambini in affidamento familiare anche attraverso idonee figure professionali e interventi di specialisti per eventuali problematiche specifiche e naturalmente anche collegate all'età.

334 Abbinamento

Quando gli operatori titolari della funzione di protezione e cura del bambino valutano che sia opportuno avviare un Progetto di Affidamento familiare è necessario individuare la famiglia potenzialmente più adatta fra quelle disponibili. Questa fase, che si conclude con l'incontro fra il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria, viene definita "abbinamento".

Motivazione

La riuscita del Progetto di Affidamento, i suoi esiti e la possibilità che si possa arrivare alla migliore riunificazione possibile è legata anche alla buona corrispondenza fra le caratteristiche e i bisogni del bambino e della sua famiglia e quelle della famiglia affidataria. Non si tratta di trovare la famiglia migliore, ma quella famiglia che risulta più adatta per quella specifica situazione, perché ha risorse, stili educativi e desideri conciliabili con i bisogni di quel bambino e della sua famiglia.

Raccomandazione 334.1

Fondare l'ipotesi di abbinamento su una approfondita conoscenza sia dell'aspirante famiglia affidataria che della famiglia del bambino, disponendo di più possibilità di scelta fra famiglie candidate all'accoglienza.

Azione/Indicazione operativa 1. Gli operatori che procedono all'abbinamento conoscono approfonditamente la famiglia affidataria anche grazie all'indagine psicosociale svolta.

Azione/Indicazione operativa 2. Nell'abbinamento con la famiglia affidataria si considerano i fattori che possono favorire la presenza di relazioni interpersonali numerose e significative e la presenza di stimoli allo sviluppo del bambino.

Azione/Indicazione operativa 3. Le valutazioni che accompagnano l'abbinamento tengono conto della dimensione temporale, ossia della storia pregressa delle due famiglie, ma anche delle loro possibilità di evoluzione futura.

Azione/Indicazione operativa 4. Nell'abbinamento si tiene conto: della religione e/o del gruppo etnico di appartenenza; dei problemi socio-sanitari e/o dall'eventuale esistenza di condizioni di disabilità; della posizione nella fratria; del rapporto con gli altri fratelli, con la famiglia allargata, con la rete sociale e con le altre agenzie educative, oltre che della voce della famiglia affidataria.

Raccomandazione 334.2

Mettere l'aspirante famiglia affidataria nelle condizioni di comprendere, con trasparenza, chiarezza e completezza di informazione, i motivi e gli obiettivi dell'affidamento familiare: l'impegno effettivamente richiesto; le condizioni personali e familiari che questo impegno comporterà nel futuro; i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, previsti in generale dalla normativa, ma da precisare in relazione allo specifico progetto; le forme e i modi del sostegno che i servizi metteranno in campo per facilitare la riunificazione del bambino con la sua famiglia.

Azione/Indicazione operativa 1. Le informazioni sul bambino e sulla sua famiglia che vengono fornite all'aspirante famiglia affidataria le permettono di comprendere con chiarezza e completezza il compito che si trova ad affrontare.

Azione/Indicazione operativa 2. Nel presentare all'aspirante famiglia affidataria l'ipotesi di abbinamento viene utilizzato un linguaggio comprensibile e alla sua portata.

Azione/Indicazione operativa 3. Viene garantito alla famiglia affidataria un tempo sufficiente per poter decidere se impegnarsi o no nel progetto; il tempo deve essere congruo anche per permettere alla famiglia affidataria di confrontarsi, eventualmente, con l'associazione di cui fa parte.

Azione/Indicazione operativa 4. Se la famiglia individuata per l'abbinamento fa parte di un'associazione di famiglie, indicata dalla stessa famiglia nella fase di conoscenza, viene coinvolto nella valutazione anche il referente dell'associazione.

335 L'accoglienza del bambino

Raccomandazione 335.1

Realizzare prima dell'accoglienza un percorso di conoscenza reciproca e di graduale ambientamento tra famiglia affidataria e bambino, con le eventuali eccezioni dovute ai collocamenti in situazione di emergenza, tenendo conto che il bambino sta vivendo gravi situazioni di disagio.

Azione/Indicazione operativa 1. Si predispongono modalità e tempi adeguati di accompagnamento del bambino nell'affidamento familiare, favorendo l'acquisizione di capacità di comprensione e consapevolezza di un'esperienza che deve essere il meno possibile lacerazione e piuttosto un'occasione alimentata da entrambe le famiglie, per il suo pieno sviluppo.

Azione/Indicazione operativa 2. L'ambientamento nella famiglia affidataria viene preparato attraverso uno o più visite e incontri fra il bambino, la famiglia affidataria e la sua famiglia, salvo diversa descrizione del Tribunale per i minorenni. Tali incontri sono finalizzati a una reciproca conoscenza: viene garantito ai genitori lo spazio per descrivere il bambino, come è, come si comporta, quali sono le sue abitudini e i desideri. Le indicazioni della famiglia del bambino, per quanto congruo e possibile, vanno accolte e rispettate.

Azione/Indicazione operativa 3. Viene garantito al bambino il diritto di esprimere tutte le domande che ritiene alla famiglia affidataria e agli operatori di riferimento circa il cambiamento di abitazione e di famiglia, di vedere la casa e di conoscere il più possibile la famiglia affidataria prima di essere da essa accolto.

Azione/Indicazione operativa 4. Le indicazioni di cui sopra devono essere adottate anche con riferimento ai bambini provenienti da strutture residenziali.

336 L'accompagnamento, il sostegno e la verifica dell'affidamento familiare

Motivazione

Nella fase centrale dell'affidamento familiare, il bambino è accolto presso la famiglia. Questo non è il punto di arrivo, ma una delle tappe di un percorso che ha come punto di arrivo la riunificazione familiare. Sono previste forme di accompagnamento sia alla famiglia affidataria sia alla famiglia del bambino.

Raccomandazione 336.1

I servizi garantiscono al bambino, alla sua famiglia e alla famiglia affidataria punti di riferimento stabili e autorevoli. L'autorevolezza è data dal fatto di rappresentare l'équipe responsabile del Progetto Quadro e/o del Progetto di Affidamento e di essere messi in grado di attivare, nel caso, i dispositivi professionali che il sistema dei servizi territoriali può fornire.

Azione/Indicazione operativa 1. Le forme dell'accompagnamento sono diverse e comprendono colloqui individuali (con i singoli membri della famiglia o con il bambino), di coppia o di gruppo; attività realizzate in contesti esterni alla famiglia (sede dei servizi, dell'associazione, ambiti informali) o a domicilio, attività realizzate attraverso la relazione diretta e anche attraverso la mediazione di mezzi tecnologici (telefono, mail).

Azione/Indicazione operativa 2. I tempi dell'accompagnamento tengono conto dei tempi di vita delle famiglie e del bambino, evitando, ad esempio, di programmare incontri nei normali tempi di lavoro delle famiglie affidatarie o in numero eccessivo rispetto alla loro reale possibilità di accedervi.

Raccomandazione 336.2

Assicurare la disponibilità degli operatori che si occupano di affidamento familiare ad accogliere i punti di vista e le richieste di chiarimento o di sostegno della famiglia affidataria, con la quale vengono comunque effettuati incontri di verifica con cadenza regolare, normalmente mensile, comunque non in numero minore di sei all'anno e intensificati nella fase di avvio e conclusione del progetto.

Azione/Indicazione operativa 1. Viene garantita alla famiglia affidataria la possibilità di incontrare regolarmente l'operatore responsabile del caso ed eventualmente lo specialista che segue il bambino.

Azione/Indicazione operativa 2. Negli incontri di verifica la famiglia affidataria trova sostegno emotivo, psicologico ed educativo; è costantemente ascoltata e valorizzata, aiutata a mantenere l'attenzione e la direzione coerente agli obiettivi previsti nel Progetto di Affidamento, a gestire gli aspetti della quotidianità relativi alla presenza del bambino in famiglia e i momenti di difficoltà e accompagnata nelle relazioni con la famiglia del bambino⁴⁶.

Azione/Indicazione operativa 3. Negli incontri con la famiglia affidataria possono essere presenti, secondo le necessità e le opportunità, il bambino interessato, eventuali altri figli, familiari significativamente coinvolti in questa fase del progetto oltre che altre figure significative per il bambino (zii, insegnanti, amici, ecc.) e referenti dell'associazione, qualora indicata dalla famiglia affidataria.

Azione/Indicazione operativa 4. In relazione a momenti particolarmente significativi dell'esperienza, come in certe fasi di transizione della vita del bambino (passaggi di scuola, eventi importanti, ecc.), l'équipe "sul caso" per quanto possibile organizza incontri congiunti tra la famiglia affidataria e la famiglia del bambino.

Azione/Indicazione operativa 5. Il servizio si pone in un'ottica proattiva, cercando di anticipare eventuali situazioni di rischio o, nei casi di maggiore criticità, attiva per tempo dei dispositivi di emergenza ai quali la famiglia affidataria possa eventualmente fare riferimento.

Raccomandazione 336.3

Garantire, nel periodo di affidamento familiare, un adeguato accompagnamento anche alla famiglia del bambino.

Azione/Indicazione operativa 1. Viene attivata una serie di interventi clinici, educativi e assistenziali finalizzata ad aiutare la famiglia del bambino a rafforzare le competenze parentali e a risolvere i problemi che sono all'origine del Progetto di Affidamento familiare.

Azione/Indicazione operativa 2. Va prestata particolare attenzione al sostegno delle condizioni materiali della famiglia del bambino, quali quelle legate alla casa, al lavoro o alla situazione sanitaria e giuridica dei familiari.

⁴⁶ La [legge n. 173 del 2015](#) all'art. 2 introduce un'ipotesi di nullità, precedentemente non contemplata, nel caso in cui la famiglia affidataria o collocataria, non venga consultata, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità del minore affidato.

Azione/Indicazione operativa 3. Si favoriscono il ricongiungimento e la buona riuscita del Progetto di Affidamento familiare attraverso:

- la costante attenzione a non innescare meccanismi di espropriazione delle competenze alla famiglia del bambino da parte del servizio e della famiglia affidataria;
- la ricerca dell'adesione/del coinvolgimento delle famiglie nel progetto anche attraverso il mantenimento di spazi di autodeterminazione della famiglia del bambino;
- la ricerca condivisa delle strategie più opportune per l'educazione dei figli;
- il mantenimento dei contatti fra il bambino e la sua famiglia durante tutto il periodo dell'affidamento familiare;
- il programma dei contatti, attraverso telefonate, mail, visite, rientri e quanto altro viene modulato nel tempo ed è condizionato dal fatto che tali contatti non siano pregiudizievoli per lo sviluppo del bambino.

337

La conclusione del Progetto di Affidamento familiare

L'affidamento familiare può cessare con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del bambino, quando le condizioni di rischio o di pregiudizio non sono più tali da determinare un allontanamento del bambino, o nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore (art. 5, l. n. 184 del 1983).

Motivazione

Durante l'affidamento familiare il bambino ha costruito legami affettivi con la famiglia affidataria, con la quale vi è stato un processo di reciproco adattamento. Per questo il rientro in famiglia non deve essere un processo traumatico di rottura dei legami e degli equilibri, ma una fase di transizione preparata per tempo, accompagnata da una intensificazione dei contatti e dei rientri e seguita da una attività di sostegno, sia della famiglia del bambino sia della famiglia affidataria, che durerà anche dopo il rientro definitivo del bambino. La continuità affettiva è un fatto di fondamentale importanza per una crescita serena delle bambine e dei bambini ed è quindi un aspetto che deve essere tenuto in grande considerazione per prendere una decisione che persegua il loro interesse.

Raccomandazione 337.1

I servizi che hanno la responsabilità del Progetto Quadro e del Progetto di Affidamento attuano un monitoraggio costante del progetto finalizzato a misurare i cambiamenti e a valutare le condizioni che possano permettere un riavvicinamento fra il bambino e la sua famiglia.

Azione/Indicazione operativa 1. Per valutare la possibilità del rientro, gli operatori effettuano più volte un *assessment* complessivo del bambino, della sua famiglia, del contesto sociale di riferimento e valutano i rischi connessi al prolungare l'allontanamento o al rientro a casa del bambino.

Azione/Indicazione operativa 2. Gli operatori condividono con la famiglia affidataria e il bambino le scelte, i passaggi/segnali che indicano che la famiglia del bambino può riaccoglierlo e gli indicatori della volontà e della aumentata capacità di farsene nuovamente carico.

Raccomandazione 337.2

La chiusura dell'affidamento familiare è preceduta da una fase di preparazione con il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria.

Azione/Indicazione operativa 1. Prima del rientro del bambino nella propria famiglia si intensificano i contatti, gli incontri e i rientri nei fine settimana o in altri momenti, con la propria famiglia, utili a preparare tutti gli attori interessati e ad aiutare la sua famiglia a sostenere i nuovi compiti di cura attraverso la verifica del loro andamento con gli operatori.

Azione/Indicazione operativa 2. La famiglia del bambino e il bambino stesso sono aiutati ad accogliere il cambiamento, ad affrontare sentimenti e dinamiche relazionali che la riunificazione porta con sé e a mettere in atto gli atteggiamenti positivi necessari per una buona riunificazione, avendo cura di aiutare il bambino a comprendere il percorso di allontanamento riunificazione.

Raccomandazione 337.3

Affinché la riunificazione familiare possa mantenersi nel tempo, la chiusura dell'affidamento familiare è seguita da una fase di affiancamento del bambino e della sua famiglia per un periodo di tempo sufficiente a superare la cosiddetta "luna di miele" successiva al rientro (almeno sei mesi), e da una attività di rielaborazione e sostegno della famiglia affidataria.

Azione/Indicazione operativa 1. La famiglia del bambino in affidamento familiare è aiutata a riconoscere e a valorizzare le competenze che possiede e i sostegni disponibili nella comunità e a gestire gli eventuali momenti di crisi dovuti alla riunificazione.

Azione/Indicazione operativa 2. Il bambino è messo in condizione di vivere l'uscita dalla famiglia affidataria come una conquista, condivisa con tutti gli adulti di riferimento, *in primis* i genitori biologici e i genitori affidatari, attraverso la quale gli sarà consentito di mantenere, nelle forme opportune, i legami costruiti nel tempo dell'accoglienza.

Azione/Indicazione operativa 3. Viene valutata la possibilità di affiancare alla famiglia del bambino ulteriori dispositivi di sostegno, quali, per esempio, l'educativa domiciliare, l'utilizzo di centri di aggregazione, forme di vicinanza solidale o ulteriori dispositivi che prevedono eventualmente anche il contributo della stessa famiglia affidataria.

Azione/Indicazione operativa 4. La famiglia affidataria viene aiutata a rielaborare i sentimenti di perdita legati all'uscita del bambino; gli eventuali figli vengono aiutati (e rassicurati) a comprendere la separazione-riunione e a trovare le forme opportune attraverso cui il legame instauratosi tra bambino e famiglia affidataria possa evolvere e mantenersi nel tempo.

Azione/Indicazione operativa 5. La famiglia affidataria viene aiutata nella relazione con la famiglia del bambino, per chiarire quali potranno essere i rapporti dopo la riunificazione, prevedendo che la famiglia affidataria possa mantenere un ruolo di sostegno e sollievo, rendendosi disponibile per visite e contatti telefonici.

Raccomandazione 337.4

Al termine di un percorso di affido (o dell'inserimento in comunità) è importante che si concretizzi per il minore quanto previsto dalla legge n. 173 del 2015, ovvero un mantenimento delle relazioni con le persone che sono diventate affettivamente significative per lui. Le premesse perché sia possibile realizzare la continuità affettiva dipendono da come è stato impostato il rapporto con la famiglia d'origine in caso di affido o di accoglienza in comunità o da come si è condotto il percorso di selezione per famiglie affidatarie/adottive (per questo gli affidi di lunga durata vanno riconosciuti, pensati, progettati e accompagnati in quanto tali).

Azione/Indicazione operativa 1. I servizi sociali nel definire il progetto di affido – attraverso la partecipazione e l'ascolto della famiglia affidataria, della famiglia di origine e della persona minorenni – dovrà tenere conto delle caratteristiche della tipologia di affidamenti di lunga durata nella definizione degli obiettivi, delle modalità e degli interventi da realizzare, e del ruolo dei diversi soggetti coinvolti per il benessere della persona minorenni.

Azione/Indicazione operativa 2. I servizi sociali, in collaborazione con le università e i centri di ricerca, gli enti e le associazioni senza fini di lucro, l'associazionismo, promuovono e realizzano una formazione specifica alle famiglie disponibili e ritenute idonee a un affidamento di lunga durata, con un'attenzione specifica alla gestione dei rapporti con la famiglia di origine (genitori, fratelli e sorelle, parenti, nonni) e alla costruzione di un legame solido con il bambino/ragazzo in affidamento e al suo diritto alla continuità affettiva dopo la conclusione dell'affidamento.

Azione/Indicazione operativa 3. Nel caso dell'affidamento di fratelli/sorelle occorre salvaguardare la continuità degli affetti e delle relazioni, tenendo conto anche dei bisogni e dell'interesse di ciascuno dei fratelli e delle sorelle. Quando nel progetto di affido i membri della fratria sono affidati a famiglie diverse i servizi sociali devono indicare la frequenza e la modalità degli incontri tra i fratelli.

Raccomandazione 337.5

Quando a seguito di un periodo di affidamento, il minorente rientra nella famiglia di origine o viene affidato ad altra famiglia o adottato da altra famiglia, la legge tutela, se rispondente all'interesse del minorente, la continuità delle positive relazioni socio-affettive che si sono costruite e consolidate durante l'affidamento.

Azione/Indicazione operativa 1. Ogni volta che il minorente si trova a dover ripartire da capo con un'altra "accoglienza", anche se poi questa si rivela la scelta migliore, si deve comunque fare di tutto per accompagnarlo affettivamente in questo percorso in modo da minimizzare il cosiddetto effetto lutto che si ha ogni volta che viene sradicato dal contesto nel quale ha vissuto per un certo periodo di tempo.

Azione/Indicazione operativa 2. Il Tribunale per i minorenni valuta la documentazione dei servizi sociali, ascoltato il minorente che ha compiuto 12 anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento.

Raccomandazione 337.6

Nel caso in cui il minorente sia dichiarato adottabile e se sussistono i requisiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, nel caso in cui la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, la legge stabilisce che, nel decidere sull'adozione, il Tribunale per i minorenni tenga conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minorente e la famiglia affidataria.

Azione/Indicazione operativa 1. Il servizio sociale deve preparare tutti i soggetti interessati (famiglia di origine, famiglia affidataria e naturalmente il minorente) alla riconosciuta possibilità da parte della legge n. 173 del 2015 di trasformare l'affido in adozione quando – sussistendo i presupposti – il rapporto affettivo realizzato negli anni tra genitori affidatari e minorenni affidati sia ritenuto significativo, stabile e duraturo.

338

Il Progetto di Affidamento familiare nel caso degli orfani vittime di crimini domestici

La [legge n. 4 del 2018](#) definisce, *in primis*, chi è orfano di crimine domestico rafforzando la tutela dei figli della vittima. L'affidamento dei minorenni orfani per crimini domestici è disciplinato all'art. 10 della legge n. 4 del 2018 la quale stabilisce che:

- nel caso di minorente rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il Tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minorente stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il Tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi⁴⁷ (la legge n. 4 del 2018 aggiunge il comma 5-quinquies all'art. 4 della legge n. 184 del 1983);
- su segnalazione del Tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minorenni vittime di crimini domestici un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa (art. 4 comma 5-sexies legge n. 184 del 1983).

⁴⁷ La possibilità di adozione del minorente orfano di entrambi i genitori rientra fra le ipotesi previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a) della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#) che dopo le modifiche apportate dalla [legge n. 173 del 2015](#) prevede che l'adozione possa avvenire sia da parte di persone unite al minorente da vincolo di parentela fino al sesto grado o da persone prive di parentela in virtù di un preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento.

Motivazione

La complessità degli affidamenti di tali bambini – al dolore per la tragedia familiare si aggiungono altre difficoltà materiali, sociali e giudiziarie – richiede che in maniera tempestiva si attivino valutazione, progettazione, accompagnamento e i sostegni specifici.

Raccomandazione 338.1

Tale condizione rende necessaria un'attenzione da parte di tutti i soggetti chiamati a operare a favore delle vittime che impone la messa in campo di strumenti adeguati e idonei a dare una risposta tempestiva.

Azione/Indicazione operativa 1. Il Tribunale, insieme con i servizi sociali, deve valutare tempestivamente l'adeguatezza dell'affido intrafamiliare al fine di garantire la continuità delle relazioni affettive con i parenti fino al terzo grado, individuando e analizzando le capacità genitoriali e le competenze educative ed emotive degli aspiranti affidatari (incluse quelle dell'ascolto e della gestione del dolore e del trauma del minorenne), i legami con il minorenne della famiglia affidataria e il contesto familiare (stato dei rapporti con la famiglia dell'omicida, gestione dei conflitti, gestione del dolore e dei sensi di colpa della famiglia della vittima).

Azione/Indicazione operativa 2. Secondo la [legge n. 4 del 2018](#) i servizi sociali in particolare devono:

- predisporre in forma partecipata e tempestiva il progetto d'affido della famiglia affidataria (specificando obiettivi, ruoli, interventi e sostegni);
- accompagnare e monitorare l'implementazione del progetto di affido;
- informare semestralmente il Tribunale sull'andamento dello stesso;
- attivarsi affinché la famiglia affidataria e l'orfano ricevano i supporti economici, psicologici e sanitari nonché quelli necessari per garantire il diritto allo studio e l'inserimento nelle attività lavorative previsti dalla legge n. 4 del 2018;
- promuovere la vicinanza e il sostegno di altre famiglie e altri attori del territorio.

Azione/Indicazione operativa 3. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali in particolare devono (legge n. 4 del 2018, art. 8):

- promuovere e organizzare corsi di formazione rivolti ai servizi sociali sui temi della violenza di genere, sul riconoscimento dei casi di maltrattamento e di abuso e sui contenuti legislativi inerenti il sostegno agli orfani di crimini domestici ([legge n. 4 del 2018](#) e [legge n. 69 del 2019, Modifiche al codice penale, procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere](#));
- promuovere e organizzare, gratuitamente, forme di assistenza delle vittime;
- promuovere e sviluppare presidi e servizi informativi, assistenziali e di consulenza;
- predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici in attuazione della direttiva n. 2012/29/UE, già, peraltro, recepita dal nostro ordinamento con il [d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212](#) (art. 8).

Normativa di riferimento linee di indirizzo per l'affidamento familiare

DPR 24 luglio 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382

L. 21 ottobre 1978, n. 641, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali

L. 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

L. 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

L. 28 marzo 2001, n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile

L. 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali



D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219

D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

L. 19 ottobre 2015, n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

DPCM 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

L. 15 marzo 2017, n. 33, Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali

L. 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106

D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà

D.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

L. 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

L. 11 gennaio 2018, n. 4, Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici

L. 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

L. 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

L. 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

L. 26 novembre 2021, n. 206, Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46

Decreto 30 dicembre 2021, Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023

L. 30 dicembre 2021 n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

DPCM, 28 marzo 2022, Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso

D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

L. 21 aprile 2023, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina

L. 3 luglio 2023, n. 85, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

L. 26 luglio 2023, n. 95, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

